

17.11 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

17.12 Gli eventuali subappalti sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge (in particolare art. 18 legge 55/1990). In caso di ricorso al subappalto, sarà fatto obbligo per l'aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

17.13 Non è ammessa la revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, I comma c.c.

17.14 La contabilità lavori sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

18. Trattamento dei dati: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti sono esclusivamente destinati alla scelta del contraente. Titolare del trattamento dei dati è la società Sinattec S.p.A.

S.I.N.A.T.E.C. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Mario Picco

29

SO.P.R.IN. S.p.A - Torino

Bando di gara per estratto - Direzione Lavori, Misura e contabilità dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori realizzazione opere di urbanizzazione dell'area del P.I.P. di Pianezza (TO)

1. Stazione appaltante: SO.P.R.IN. S.p.A Galleria San Federico, 54 - 10121 Torino. Tel (+39) 011.57.17.886/838 - Fax (+39) 011.532.555. Servizio Responsabile: Arch. Daniela Furin - Posta elettronica: daniela.furin@finpiemonte.it

2. Procedura di gara: Pubblico incanto (procedura aperta) ex art. 17, comma 11, della L.109/1994 e s.m.i.

3. Oggetto: Direzione Lavori, Misura e contabilità dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori realizzazione opere di urbanizzazione dell'area del P.I.P. di Pianezza (TO).

4. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Pianezza (TO) - L'area è adiacente alla strada statale n.24.

5. Importo lavori: Importo corrispettivo presunto: Euro 166.037,81

6. Termine di presentazione delle offerte: Entro le ore 12,00, a pena di esclusione, del 14/09/2004.

7. Indirizzo al quale devono pervenire le offerte: SO.P.R.IN. S.p.A (c/o Finpiemonte) Galleria San Federico, 54 - 10121 Torino.

8. Documenti: Bando integrale e Disciplinare di gara, a cui dovrà attenersi il concorrente, disponibili a semplice richiesta tramite fax al n. (+39) 011.532.555, tranne che nel periodo tra il 07/08/2004 ed il 22/08/2004 compresi, per chiusura Ente appaltante. Elaborati del progetto esecutivo, Computo metrico, Elenco prezzi unitari, Cronoprogramma, Piano di sicurezza e di Manutenzione dell'opera, Capitolato Speciale d'appalto, Schema di contratto, visionabili ed acquistabili come da Disciplinare di gara.

9. Indirizzo presso il quale ottenere ulteriori informazioni: Possono essere richieste alla segreteria SO.P.R.IN. per iscritto tramite fax al n. (+39) 011.532.555, dal lunedì al venerdì, tranne che nel periodo tra il 07/08/2004 ed il 22/08/2004 compresi, per chiusura Ente appaltante.

10. Data e luogo di apertura delle offerte: Secondo forme, tempi e modalità come da Disciplinare di gara.

11. Finanziamento lavori: Autofinanziamento e Cofinanziamento Reg. CE 1260/99 - Docup 2000-2006 Regione Piemonte.

12. Altre informazioni: Il bando integrale è stato inviato in data 01/07/2004 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed è stata richiesta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet www.regione.piemonte.it/oopp/bandi.

Torino, 2 luglio 2004

Il Presidente
Andrea Fluttero

30

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Montalto Dora (Torino)

Accordo di programma ex art. 34 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 per la realizzazione di interventi di lotta biologica, integrata alle zanzare

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Montalto Dora, Ente promotore in virtù di deleghe rilasciate dai Comuni interessati atte a richiedere la contribuzione prevista dalla L.R. 24/10/1995, n. 75 e la conseguente gestione associata degli interventi.

Sentiti i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, tra i Comuni di Montalto Dora, Banchette d'Ivrea, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Colletterto Giacosa, Fiorano Canavese, Ivrea, Pavone Canavese, Romano Canavese e Samone

si stipula

il presente accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, per l'attuazione di interventi coordinati di lotta biologica integrata alle zanzare, secondo quanto segue:

- Art. 1 - Finalità:

1. Studio e mappatura dei focolai di sviluppo larvale, monitoraggio delle specie di zanzare presenti e formulazione e stesura di un piano di lotta biologica alle zanzare da realizzarsi nell'anno 2004 per i Comuni di: Montalto Dora, Banchette d'Ivrea, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Colletterto Giacosa, Fiorano Canavese, Ivrea, Pavone Canavese, Romano Canavese e Samone.

2. Realizzazione di interventi di disinfestazione sul territorio dei Comuni di Montalto Dora, Banchette d'Ivrea, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Colletterto Giacosa, Ivrea, Pavone Canavese, Romano Canavese e Samone secondo le metodologie di trattamento ed i prodotti da utilizzare previsti nel piano di lotta alle zanzare redatto nell'anno 2003, operando sui diversi tipi di focolai con trattamento delle superfici ed acquisto dei necessari materiali.

3. Attività di campionamento, studio e mappatura di aggiornamento dei focolai, con realizzazione di una rete di rilevamento.

4. Attività di divulgazione di dati e informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare ed acquisto di strumenti e macchinari speciali.

- Art. 2 - Finanziamento:

1. La spesa massima dell'intervento è stimata in euro 82.172,00 (IVA 20% inclusa) da ripartirsi tra i singoli Comuni così come risulta dall'allegato "A" al presente accordo.

Ciascun Ente attribuisce al Comune di Montalto Dora la quota a suo carico così come segue:

- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo assunzione formale dell'impegno di spesa da parte del soggetto competente, relativo all'onere di carico del Comune per l'intervento e per le spese generali di accordo di programma con obbligo di devoluzione della somma stanziata all'ente promotore;

- erogazione delle somme assegnate entro 15 giorni dalla richiesta del Comune di Montalto Dora che dovrà essere effettuata al maturare di debiti verso ditte e/o professionisti incaricati per le finalità di cui all'art. 1.

2. Con la sottoscrizione del presente si accetta irrevocabilmente l'assegnazione diretta al Comune di Montalto Dora della quota contributiva assegnata dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 24/10/1995, n. 75, autorizzando la stessa Regione ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità all'ente promotore.

3. Il Comune di Montalto Dora, al termine dell'intervento, presenterà a tutti gli enti aderenti, dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese, restituendo eventuali economie.

- Art. 3 - Modalità e tempi:

L'ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui all'art. 2.1 ed approvato il presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi dell'art. 34, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, provvederà all'acquisto di materiali ed attrezzature necessari per gli interventi ed all'appalto del servizio di disinfezione ed individuerà idoneo personale tecnico di campagna per l'aggiornamento della mappatura e monitoraggio dei focolai e verifica dell'efficacia degli interventi effettuati.

Gli interventi di cui al presente accordo si dovranno concludere entro la data presunta del 30 settembre 2004.

Gli interventi verranno attuati sul territorio degli undici Comuni aderenti all'accordo secondo il piano di lotta alle zanzare predisposto e tutto il materiale acquisito sarà messo a disposizione dei Comuni aderenti.

- Art. 4 - Vigilanza ed Arbitrato:

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Montalto Dora e composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da rappresentante designato dagli stessi.

Detto collegio si riunirà allorché il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Montalto Dora.

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta, in conformità del Regolamento di Arbitrato dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato, da un collegio arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco di Montalto Dora

Il Sindaco di Banchette d'Ivrea

Il Sindaco di Burolo

Il Sindaco di Cascinette d'Ivrea

Il Sindaco di Chiaverano

Il Sindaco di Colletterto Giacosa

Il Sindaco di Fiorano Canavese

Il Sindaco di Ivrea

Il Sindaco di Pavone Canavese

Il Sindaco di Romano Canavese

Il Sindaco di Samone

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Caresanablot (Vercelli)

Modifiche allo Statuto Comunale

Articolo 5 - Albo pretorio - si aggiunge il comma 2

2. Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

Articolo 6 - Stemma e gonfalone - si aggiunge il comma 4

4. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.

Articolo 7 -Organi

Al comma i si sostituisce alla parola "elettivi" con "di governo".

Articolo 10 - Sessioni e convocazioni - Si elimina il comma 5

Articolo 17 - Elezione e prerogative-Vengono eliminati i commi 3 e 4

Articolo 18 - Composizione - viene così riformulato:

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori interni al Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

3. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Articolo 26 - Vice Sindaco - Viene eliminato il comma 2 e viene inserito l'ultimo comma nel seguente testo:

3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Articolo 27 - Principi e criteri fondamentali di gestione

Viene inserito il comma 5 nel seguente testo.

4. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione/responsabilità di singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente. Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.

Articolo 28 - Attribuzioni gestionali

Vengono tolti i punti d) e i) del comma 2.

Articolo 33 - Struttura

Al comma i vengono inserite le parole "e servizi" vicino alla parola "uffici" - Viene inserito il comma 2 nel seguente testo:

2. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti". Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dall'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da que-

sto restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni. Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per 10 giorni e depositati in copia presso la Segreteria comunale. Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Comune di Castellamonte (Torino)

Modifica allo Statuto Comunale apportata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 15.6.2002

Art. 19 - comma 1 -

1. La Giunta è composta da sei assessori compreso il Vicesindaco".

(omissis)

Il Segretario Comunale
Umberto Bovenzi

Comune di Frabosa Sottana (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23 Gennaio 2004 - "Statuto del Comune - Modifiche all'art. 28 in materia di presidenza gare di appalto e all'art. 14 in materia di rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana per adeguamento alla L.R. 16/99 e s.m.i."

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
delibera

1) Di abrogare la lettera g) dell'art. 28 dello Statuto del Comune;

2) Di aggiungere all'art. 28 dello Statuto, dopo il comma 4, il seguente: 4 bis - La presidenza delle gare di appalto è affidata al Segretario Comunale ovvero al responsabile del procedimento;

3) Di modificare il comma 1 dell'art. 14 dello Statuto aggiungendo al predetto comma 1 dopo le parole "voto limitato" le parole "ad una preferenza" dando atto che il testo coordinato dell'art. 14, comma 1, risulta essere il seguente: "1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono eletti dal Consiglio Comunale in forma palese e con il sistema del voto limitato ad una preferenza su proposta dei capigruppo consiliari garantendo la designazione ad un membro della minoranza, secondo i criteri di cui al precedente art. 13, comma 8.";

4) Di dare atto che resta fermo e confermato il comma 2 dell'art. 14.

Il Segretario Comunale
Ileana Ienco

Comune di Grondona (Alessandria)

Statuto Comunale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 marzo 2004)

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Grondona è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, economiche e sociali presenti nel suo territorio, per assicurare alla collettività una migliore qualità della vita, ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana per:

a) l'ordinata convivenza sociale nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini;

b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito geografico;

c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso le forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone che consenta di affrontare e risolvere situazioni di disagio sociale, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

e) l'effettività del diritto allo studio e alla crescita culturale.

2. L'Ente persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare alcune funzioni ad altri Enti Locali, con specifico provvedimento.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita da Grondona, che è il Capoluogo, e dai seguenti nuclei abitati: Lemmi, Ca' di Lemmi, Sasso, Sezzella, Rio della Casa, Variana, Formighezzo, Chiapparolo e Torrotta.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 25,82, e è confinante con i Comuni di Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Borghetto di Borbera, Cantalupo Ligure, Roccaforte Ligure e Isola del Cantone.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo in Via Vittorio Emanuele II n. 6.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, da motivare, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione dei nuclei abitati può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la

pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti degli organi deliberanti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di "Comune di Grondona".

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale, costituito da un drappo giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma, con l'iscrizione centrata in argento recante la denominazione "Comune di Grondona". Lo stemma in azzurro, rappresenta un castello rosso, merlato alla guelfa, munito di tre torri, sormontato da un giglio d'oro e fondato sulla pianura verde.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

2. Tutte le persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge devono avere pari opportunità di accesso agli organi del Comune, degli enti e delle Aziende ai quali il Comune partecipa.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla gestione dell'Ente.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge, emana atti fondamentali, provvedimenti programmatici, atti generali ed essenziali, diretti complessivamente a legittimare il conseguente esercizio delle attività di governo e di gestione amministrativa dell'Ente.

2. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Esso impronta la sua azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'imparzialità dell'Ente.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali e di indirizzo privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione,

perseguendo il raccordo di essa con quella provinciale, regionale e statale.

6. I Consiglieri Comunali possono esercitare il controllo sulle deliberazioni, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 10

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che, in base alle iniziative e alle proposte della Giunta, dei Consiglieri, del revisore dei conti, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

2. In caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, tali adempimenti sono svolti dal Vicesindaco; in caso di ulteriore impedimento, da un Assessore, in base alla maggiore età, e infine dal Consigliere anziano.

3. La convocazione è disposta secondo le norme stabilite dal regolamento.

4. La convocazione e lo svolgimento della prima seduta del Consiglio avvengono secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento, nel quadro dei principi contenuti nello Statuto.

Art. 11

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale della rappresentanza, garantendo comunque la presenza della minoranza consiliare.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. I verbali delle sedute delle Commissioni sono redatti da un componente oppure, su richiesta del presidente al Sindaco, da un dipendente comunale.

6. Le Commissioni che il Consiglio Comunale nomina per svolgere funzioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da Consiglieri appartenenti alla minoranza.

Art. 12

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Tale esame preparatorio non rappresenta comunque un passaggio necessario, precedente gli atti deliberativi, e non è vincolante per l'organo deliberante.

3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio Comunale.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) le procedure per l'esame di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune, le modalità e le forme di assegnazione da parte degli organi stessi;

b) forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

c) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13 Consiglieri

1. La posizione giuridica, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolate dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale, esclusi i candidati sindaci. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e di fornire al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e delle richieste di emendamenti presentate dai consiglieri, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

3. Ai sensi del presente Statuto s'intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili, e alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti e la propria situazione patrimoniale con apposito documento formale da depositare presso la segreteria comunale.

6. Il consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e interpellanze secondo le modalità stabilite dal Regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria e deve essere data in Consiglio Comunale, se ne viene richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno, o in forma scritta entro trenta giorni.

Art. 15 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, indicando il nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

3. Ai gruppi consiliari sono assicurati per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità di strutture, mezzi e personale, idonei spazi e supporti tecnico organizzativi.

4. I gruppi consiliari non possono essere costituiti da un numero inferiore a tre consiglieri comunali, fatto salvo che ogni lista di candidati partecipante alle elezioni può costituire un gruppo anche se è risultato eletto un solo candidato.

Art. 16 Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale, al quale riferisce sulla sua attività.

Art. 17 Elezioni e prerogative

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza, della sospensione e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Esclusi i casi di dimissioni o di revoca, gli Assessori restano in carica fino alla proclamazione degli eletti, conseguente al rinnovo del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio; entro i quindici giorni successivi deve sostituirli.

Art. 18 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di quattro Assessori, di norma consiglieri comunali.

2. Tale numero viene deciso dal Sindaco, con il decreto di nomina.

3. Massimo la metà degli assessori potrà essere nominata tra i cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e che siano in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

4. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare e discutere argomenti concernenti gli affari che rientrano nelle materie relative alla delega ricevuta.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. La Giunta definisce in piena autonomia le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.

3. L'attività della Giunta deve essere improntata al principio della collegialità.

4. A ciascun Assessore il Sindaco può affidare con delega scritta specifici affari e attività amministrative di sua competenza.

Art. 20

Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che in base alle leggi e allo statuto non ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.

3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Fra i votanti non si computano coloro che dichiarano di astenersi volontariamente o che devono astenersi obbligatoriamente.

3. Fra i votanti si computano le schede bianche e nulle, per determinare la maggioranza.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando cioè sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione e la determinazione sull'argomento in seduta privata, conformemente a quanto disposto dal regolamento sul funzionamento degli organi.

6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

7. La nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla Legge, avviene con il sistema del voto limitato e separato qualora la Legge preveda che debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze. Sono proclamati eletti coloro che ottengono più voti. Qualora nella prima votazione si verifichi parità di voti si procede immediatamente ad una seconda votazione e qualora anche nella seconda votazione si verifichi parità di voti si procede, nella stessa seduta, ad una terza votazione. Qualora, anche nella terza votazione, indipen-

dentemente dai candidati votati, si verificasse parità di voti, verrà proclamato eletto il candidato che ha ottenuto alle elezioni amministrative la maggiore cifra individuale, indipendentemente dalla lista di appartenenza. In caso di ulteriore parità il maggiore di età ed in caso di ulteriore parità per sorteggio.

8. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario; quelli della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

9. Tutte le deliberazioni sono a disposizione dei consiglieri dal momento della loro pubblicazione all'Albo; sono consultabili durante l'orario di apertura dell'ufficio segreteria ed esigibili in copia.

Art. 22

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, legale e giudiziaria, di presidenza, di sovrintendenza politica-amministrativa.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive del Comune e sugli enti, aziende e istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco può delegare le funzioni per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale e ai dipendenti preposti ai servizi interessati.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione - Programma di mandato.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori e è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum consultivi;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) può conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del suo insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,

proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante appositi emendamenti, nei modi indicati dal regolamento del Consiglio comunale.

4. Con cadenza almeno annuale, di norma con la verifica degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare le linee programmatiche nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, sulla base delle esigenze che dovessero emergere.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni che appartengono al Comune o di cui il Comune faccia parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa, se del caso, il Consiglio Comunale e la Giunta;

e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'Ordine del Giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla medesima, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;

d) dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha il potere di delega generale delle sue competenze e attribuzioni a chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e di delega parziale ad uno o più Assessori.

Art. 26

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco e ha la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di decesso, decadenza o rimozione il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

TITOLO II UFFICI E PERSONALE

Art. 27

Principi organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si realizza mediante un'attività per obiettivi e deve basarsi sui seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 28

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle norme del presente statuto.

2. A tale scopo vengono distinte la funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e quella di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza e efficienza, con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente ad esse la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, con il regolamento degli uffici e dei servizi.

6. Con lo stesso regolamento il Comune stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, tra il segretario comunale e il direttore generale, quelli con il direttore e con gli organi amministrativi.

Art. 29

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento di organizzazione individua gli uffici e i servizi comunali.

2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Nell'ambito delle competenze loro assegnate essi provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuarne gli indirizzi, a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. Possono delegare le loro funzioni al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5. I responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco con incarico a termine, secondo criteri di competenza professionale e in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione. Possono essere revocati, nei casi previsti dalla legge.

Art. 30

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica e nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi la Giunta può assegnare, nei casi consentiti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 31

Collaborazioni esterne

1. Con le modalità e i limiti stabiliti dalla legge, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazioni a soggetti estranei al Comune devono stabilirne la durata.

Art. 32

Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare, con incarico a termine, un Direttore generale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

2. Il Direttore deve attuare gli indirizzi stabiliti dell'Amministrazione e conseguire gli obiettivi, secondo le direttive del Sindaco.

3. A tale scopo sovrintende alla gestione dell'Ente; i responsabili dei servizi rispondono al Direttore delle funzioni loro assegnate e dei risultati ottenuti.

4. Quando non sia stato nominato il Direttore, il Sindaco può conferire le relative funzioni al Segretario Comunale.

Art. 33

Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri enti locali per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3. Egli svolge le funzioni previste dalla legge, attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco.

Art. 34

Vicesegretario

1. Il Sindaco può nominare, con incarico a termine, un vicesegretario comunale, il quale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo.

2. La funzione di vice segretario è di norma attribuita al dipendente di qualifica apicale, in possesso di laurea in giurisprudenza od equipollente, preposto all'area funzionale amministrativa e/o contabile. Oltre a dette funzioni egli espleta anche le attribuzioni previste dal mansionario per il posto ricoperto.

3. Il segretario comunale, al fine di assicurare una migliore funzionalità dell'Ente può delegare al vice segretario le proprie attribuzioni, qualora ciò non sia vietato dalla legge. La delega deve essere comunicata al Sin-

daco, agli Assessori e ai Responsabili dei servizi comunali.

Art. 35

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è svolto per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

2. A tale scopo è necessario aver predisposto un piano degli obiettivi, aver rilevato i costi e i proventi, aver valutato la funzionalità dei servizi, in base alla qualità e alla quantità dei risultati.

3. La competenza e le forme di controllo sono stabilite dal regolamento per gli uffici e i servizi.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 36

Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per progetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. Il Consiglio Comunale può delegare ad altri enti locali l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente e quando ciò sia previsto dalla legge.

Art. 37

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, i requisiti richiesti dalla legge e comprovate esperienze tecniche o di amministrazione.

Art. 39

Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Art. 40

Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, comprovate esperienze tecniche o di amministrazione e posseggano i requisiti di legge.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di indirizzo gestionale a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41

Il Presidente dell'istituzione

1. Il Presidente dell'istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta in caso di necessità e urgenza provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42

Il Direttore dell'istituzione

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 43

Nomina e revoca di amministratori

1. La nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni, dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle società (quando previsto dallo statuto) avviene con provvedimento del Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale.

2. Essi possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 44

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica o amministrativa e

nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata.

Art. 45

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con le altre pubbliche Amministrazioni, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

Art. 46

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 47

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per la elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento, oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48

Rendiconto della gestione

1. I fatti della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine di legge.

2. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa in cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 49

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II FORME COLLABORATIVE

Art. 50

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Art. 51

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative, programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 52

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi e per l'esercizio associato di funzioni.

2. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53

Statuto consorziale e convenzione

1. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dalla legge, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, approva la convenzione e lo Statuto del Consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Art. 54

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione il Consiglio Comunale, con la maggioranza prescritta dalla legge, può costituire unioni di Comuni nelle forme e con

le finalità previste dalla legge, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 55

Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano di attivare un procedimento complesso per coordinare e integrare l'operato di più soggetti interessati, il Sindaco promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'eventuale arbitrato e per gli interventi surrogatori e in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale e delle funzioni attribuite con lo Statuto.

4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 57

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Possono intervenire nel procedimento amministrativo, per tutelare il loro interesse, persone singole e soggetti portatori di interessi diffusi (purché costituiti in associazioni o in comitati) ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi rendano la comunicazione particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla stessa, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio.

6. Il Consiglio Comunale, con l'apposito regolamento, determina per ciascun tipo di procedimento:

a) il termine entro cui esso deve concludersi, salvo quando non sia disposto direttamente dalle leggi e dai regolamenti. I termini sono stabiliti valutando i tempi necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun tipo di provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;

c) il termine entro il quale gli aventi diritto, in seguito alla comunicazione personale od alla pubblicazione della notizia dell'avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;

d) il termine entro il quale il responsabile dell'unità organizzativa deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale;

e) il termine entro cui deve concludersi il procedimento.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

10. La Giunta Comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 58

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, possono, per la superiore tutela degli interessi collettivi, rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. Le interrogazioni, come pure le petizioni e le proposte di cui agli articoli seguenti, devono in ogni caso riguardare la migliore tutela degli interessi collettivi.

3. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

4. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 59

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame, da parte dell'organo competente, deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni sessanta dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può chiedere ragione al Sindaco che deve rispondergli per iscritto entro trenta giorni o può sollevare la questione nel Consiglio Comunale chiedendo ragione al Sindaco o una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 60

Proposte

1. Almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro sessanta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Sindaco.

3. Al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare, l'Amministrazione Comunale e i proponenti possono stipulare accordi per il perseguimento del pubblico interesse.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, anche attraverso le forme di incentivazione previste dallo Statuto.

2. L'Amministrazione consente l'accesso ai dati di cui è in possesso tramite idonee forme di consultazione. I relativi criteri generali sono fissati dal regolamento.

3. Il diritto alla partecipazione alla vita pubblica locale, nelle forme previste dallo Statuto, è riconosciuto ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri che soggiornano in perfetta regola con le norme di legge.

Art. 62

Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri non vincolanti, espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 63

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per particolari servizi, nel rispetto della legislazione vigente, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità

da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente, quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale e quelli rappresentativi di realtà frazionali o di nuclei sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 64

Incentivazione

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, secondo le modalità e nei limiti del regolamento comunale per l'assegnazione di contributi.

Art. 65

Partecipazione alle commissioni

1. Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di invitare ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati, che lo richiedono.

2. Tali rappresentanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, fermo restando il potere regolamentare del Presidente della Commissione. Essi non possono prendere parte alle votazioni.

CAPO III

REFERENDUM

DIRITTI DI ACCESSO

Art. 66

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali, di tariffe, di strumenti urbanistici, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a. il venti per cento del corpo elettorale, al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della richiesta;

b. il Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il Consiglio Comunale per ciascun referendum proposto dal venti per cento del corpo elettorale deve accertare a maggioranza dei presenti, l'esistenza dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento. Se l'accertamento sull'esistenza dei requisiti di ammissibilità è favorevole il referendum si intende indetto.

6. Il referendum è valido quando ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 67

Effetti del Referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio deve discutere i risultati del referendum e deliberare eventualmente gli atti conseguenti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, entro il termine di cui al comma precedente.

3. Nel caso in cui una o più consultazioni referendarie non potessero tenersi, per qualunque motivo, prima della scadenza naturale del Consiglio, su richiesta dei proponenti il nuovo Consiglio Comunale accerta a maggioranza dei presenti l'esistenza dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento.

Art. 68

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative o temporanee e motivate dichiarazioni del Sindaco rendono riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 69

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente, oltre ai sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio si avvale di norma anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, compresi gli strumenti informatici.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7.8.1990 n. 241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 70

Nomina

1. Il consiglio comunale può nominare il difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Egli resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.

3. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempire le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 71

Ineleggibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

4. La decadenza e la revoca devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 72

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti.

4. Può, altresì, proporre ed esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; in caso di ritardo sollecita gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

8. Il difensore civico esercita inoltre il controllo previsto dalla legge sugli atti amministrativi.

Art. 73

Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima sessione successiva alla presentazione e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 74

Indennità di presenza

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per i consiglieri comunali, per ogni occasione in cui intervenga a sedute del Consiglio o della Giunta per relazionare.

Art. 75

Difensore civico convenzione

1. Il Consiglio Comunale può deliberare d'intesa con altri Comuni, sulla base di apposita convenzione, che il difensore civico venga eletto per svolgere le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni convenzionati.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 76

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Il venti per cento del corpo elettorale, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, può proporre modifiche allo statuto anche mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi, il Consiglio Comunale deve deliberare in merito entro sessanta giorni dalla data di presentazione della proposta.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, fermo restando quanto prescritto al riguardo dalla legge.

Art. 77

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai cittadini elettori, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 78

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge sugli Enti Locali, in altre leggi e nello Sta-

tuto stesso, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 79
Ordinanze

1. Il Sindaco e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, emanano ordinanze nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Esse devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Qualora l'ordinanza abbia carattere individuale deve essere notificata al destinatario.

4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce.

Art. 80
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cesserà l'applicazione dello Statuto attualmente in vigore e delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Comune di Sardigliano (Alessandria)
Statuto Comunale

TITOLO I
IL COMUNE

Art. 1
(Il Comune)

1. Il Comune di Sardigliano, istituito con Regio Decreto del 1° novembre 1928 di seguito chiamato Comune, è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Sardigliano, Cuquello, Malvino, Bavantorino, Bavantore; e della località: Giusulanella.

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 12,62 e confina con i territori dei Comuni di: Sant'Agata Fossili, Castellania, Borghetto di Borbera, Stazzano, Garbagna e Cassano Spinola.

2. Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.

3. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Cuquello.

Art. 2
(Autonomia Statutaria)

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei

cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto alle leggi suddette.

3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art. 3
(Principi e finalità)

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

3. Il comune collabora con lo stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materia di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 4
(Funzioni)

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dell'ordinamento giuridico italiano, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dall'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione.

Art. 5
(Organi)

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il Sindaco.

2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 6
(Consiglio Comunale)

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'inte-

ra comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di una assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall'assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l'ufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che l'assessore devono essere anche consiglieri comunali.

3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni confermandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

4. Il regolamento del consiglio comunale prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le presidenze delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, devono essere attribuite a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la segretezza al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati o cittadini.

Art. 7

(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La conoscenza deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni della proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, mentre per la seconda almeno quattro, senza computare a tale fine il sindaco. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4. L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.

6. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

7. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri.

8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui il precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta, salvo il caso che alla seduta partecipino tutti i consiglieri e l'integrazione viene richiesta da tutti.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione, con salvezza dell'ultimo disposto dell'articolo precedente.

Art. 8

(Consiglieri Comunali)

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale o delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile al consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, le quali verranno date in consiglio comunale solamente per quelle attinenti questioni istituzionali di competenza di questo organo.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 9

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitariamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle norme della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo.

po nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 10
(Decadenza della carica)

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificate delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

3. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 11
(Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

2. Egli esercita le funzioni attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.

5. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

Art. 12
(Cessazione della carica)

1. Il sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei comuni seguenti.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte da vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.

Art. 13
(Impedimento permanente del Sindaco)

1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata alla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capogruppo.

3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 14
(Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche di integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 15
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per l'appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

Art. 16
(Vicesindaco)

1. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.

2. L'incarico del vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.

4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

Art. 17

(Nomina della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di quattro assessori.

2. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori del consiglio comunale ma nel massimo di due, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

4. La giunta, salvo caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.

5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

6. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

Art. 18

(Competenze della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

2. La giunta compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.

3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 19

(Funzionamento della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di loro competenza.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, almeno due assessori oltre al sindaco, ed a maggioranza dei presenti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 20

(Verbali degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.

4. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

5. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

6. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall'organo deliberante. È completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

7. Il verbale di deliberazione del consiglio comunale è sottoscritto dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale, mentre per le deliberazioni del-

la giunta comunale non figura la firma del consigliere anziano.

TITOLO II ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 21 (Principi e criteri organizzativi)

1. Il comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata dalla giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita al Sindaco che può demandarla al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle cause promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.

8. La giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 22 (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.

Art. 23 (Segretario Comunale)

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. In linea di principio e per le dimensioni demografiche dell'ente, si tende a convenzionare l'ufficio con altri enti nei modi e termini definiti dalla normativa di settore.

3. La nomina a segretario comunale ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

4. Il segretario comunale può essere revocato, previo avvio del procedimento a termini della legge 241/90, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per grave violazione dei doveri d'ufficio.

5. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

7. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.

Art. 24 (Direttore Generale)

1. Le funzioni di direttore generale sono conferite dal Sindaco al segretario del Comune.

2. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintendente alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 25 (Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in analitico,

nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.

Art. 26

(Dipendenti comunali)

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Il comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 27

(Servizi pubblici comunali)

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.

2. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costruire una istituzione o una azienda;

b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e prevalente capitale pubblico locale costruire o partecipare dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) A mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 28

(Aziende Speciali ed Istituzioni)

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso di requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori dal territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e al migliore qualità dei servizi.

Art. 29

(Società per azioni o responsabilità limitata)

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti di pubblici negli organi di organizzazione.

3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

Art. 30

(Convenzioni)

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti della pubblica amministrazione al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti pubblici partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 31

(Consorzi)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 32

(Accordi e Conferenze)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominanti di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

TITOLO III

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 33

(Finanza e contabilità)

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.

4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese di ufficio.

Art. 34

(Ordinamento tributario)

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n.212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellare.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 35

(Bilancio e Rendiconto di Gestione)

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi.

Art. 36

(Disciplina dei contratti)

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante al fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Art. 37

(Revisione economico-finanziaria)

1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando rincorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'esplicitamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo.

Art. 38

(Principi generali del controllo interno)

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui l'art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata

anche in deroga agli altri principi di cui l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.2000, n. 286

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni ed a incarichi esterni.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 39 (Partecipazione dei cittadini)

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo competente le richieste rivolte all'amministrazione.

5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente al parere all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla conoscenza è interessato.

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.

Art. 40 (Referendum comunale)

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.

2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 20% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.

5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.

7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

Art. 41 (Associazionismo)

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

Art. 42 (Volontariato)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 43 (Accesso agli atti)

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il prov-

vedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

3. Il Comune istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 44

(Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti di amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell'ambito della sede municipale, denominato "Albo Pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 45

(difensore civico)

1) Il comune valuta la possibilità di accordo con la Comunità Collinare o altro ente per la costituzione e l'elezione del difensore civico di valle per l'assolvimento delle funzioni e del ruolo di garante dell'imparzialità e del buon funzionamento della pubblica amministrazione;

2) A tal fine con apposito atto deliberativo consiliare verrà disciplinata concordemente la relativa costituzione e funzionamento.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 46

(Modifica allo statuto)

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto a favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 47

(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore,

dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

Comune di Veglio (Biella)

Statuto Comunale (deliberazione del C.C. n. 14 dell'11/5/2004)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Veglio è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. In particolare per il perseguimento dei fini di sicurezza sociale e tutela della persona può avvalersi dell'attività delle organizzazioni di volontariato.

Art. 3

Sede del Comune

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del Comune è sita in Fraz. Borgo n. 44. La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4

Territorio comunale

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica; si estende per Km² 6,76 e confina con i Comuni di Camandona, Mosso, Pettinengo, Piatto e Valle Mosso.

2. Il territorio del Comune è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori:

- delle frazioni Audenino, Borgo, Botto, Cavaglioni, Capeggia, Dazza, Mello, Picco, Prina, Romanina, Sautrana, Seletto, Sella, Steglia e Valle;
- di Località Bielmonte;
- delle Regioni Le Piane e Zerbola;
- dell'Isola amministrativa (Nuovo Catasto Terreni, foglio 1, con i confini ivi indicati).

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha il proprio stemma ed il gonfalone approvati con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30/6/1963.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa

4. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-

cazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Il Comune, ricorrendone le condizioni e l'interesse dell'ente stesso, partecipa a consorzi e/o gestioni associate per la gestione dei servizi socio assistenziali.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Art. 9

Organi

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall'assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l'ufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che l'assessore devono essere anche consiglieri comunali. Qualora non sia presente alcun assessore la presidenza è assunta dal consigliere più anziano di età.

2. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

3. Il consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 12 consiglieri assegnati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 11

Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

2. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. Possono chiedere la convocazione del consiglio con le modalità di cui all'art. 39, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

5. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

6. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

8. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

9. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

10. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

11. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - ventiquattrore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) l'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo

pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari;

c) l'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui alla lettera a) e deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva;

d) l'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima della riunione;

e) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

f) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. 6 (sei) consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 4 (quattro) consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

g) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

h) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

i) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

l) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

m) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie per il funzionamento del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. Il consigliere che non partecipa a cinque sedute consecutive ovvero ad otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della mancata partecipazione di cui innanzi, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

5. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro quindici giorni de-

correnti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera sulla proposta di decadenza, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 13

Sessioni del consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per la convalida degli eletti e per la presentazione al consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

b) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18/8/2000, n. 267;

e) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 41.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti e temporanee
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti o temporanee composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con il Regolamento del Consiglio Comunale.

3. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da due quinti dei consiglieri in carica. La

proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18 Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 20

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco come al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale. L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal sindaco.

Art. 22

Delegati del sindaco - Cessazione del sindaco dalla carica.

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche nei confronti di un consigliere comunale, ove il sindaco lo ritenga opportuno per particolari materie. Il sindaco, inoltre, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per particolari esigenze organizzative.

6. Il sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

7. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

8. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

9. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta comunale.

10. L'impedimento permanente del sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

11. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.

12. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relazione al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.

13. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da 2 (due) assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 1 (uno). In tal caso il numero degli assessori fissato al primo comma è elevato a 3 (tre). Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Per la nomina della giunta, ricorrendone le condizioni, il sindaco ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. Il sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta, e del vicesindaco, nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 24

Competenze e funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali. Adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

2. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

3. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. La giunta è convocata dal sindaco senza alcuna particolare formalità. Il sindaco determina gli argomenti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

5. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

6. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

7. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 25

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio. Gli assessori dimissionari possono essere nuovamente nominati prima della scadenza del mandato del sindaco.

Art. 26

Verbalì degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili dei servizi. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare.

3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati almeno quarantotto ore prima della seduta.

4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa enunciazione o lettura della sola parte dispositiva. E' fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.

5. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti. La proposta di deliberazione viene approvata quando i voti favorevoli sono superiori ai contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

8. L'originale del verbale della deliberazione del consiglio comunale o della giunta comunale è sottoscritto dal segretario comunale e dal sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

Art. 28 Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.

2. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

Art. 29

Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno da 100 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 30

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Art. 31

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana,

che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32 Associazionismo

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

Art. 33 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 34 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il Comune istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.

3. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico sono organizzati al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 35 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.

2. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

3. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

4. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

CAPO II REFERENDUM

Art. 36 Azione referendaria (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di bilanci, di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) in materia di designazione, nomina e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso controllate;
- d) in materia di stato giuridico ed economico del personale dipendente;

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il venticinque per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 37 Disciplina del referendum (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 38 Effetti del referendum (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio

la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 39

Istituzione dell'ufficio

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 40

Nomina - Funzioni - Disciplina

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. In alternativa il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con la Provincia o altri enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un Comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 41

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

4. Il Segretario comunale cura la pubblicazione degli atti di cui ai commi precedenti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione, se richiesta; negli altri casi è sufficiente la relazione di pubblicazione del messo.

Art. 42

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

4. Il Comune può delegare proprie funzioni alla comunità montana territorialmente competente al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi.

Art. 43

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 44

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

Art. 45

Bilancio e Rendiconto di Gestione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Piemonte e gli altri atti e documenti prescritti.

3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 46

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 47

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 48

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 49

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il revisore dei conti del Comune di Veglio è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell'ambito del Comune.

Art. 50

Principi generali del controllo interno

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

Art. 51

Disciplina dei contratti

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 52

Istituzione e forma di gestione
(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.

2. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; l'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 53

Aziende speciali ed istituzioni

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della

gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

10. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

11. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

12. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali.

13. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso. L'affidamento dell'incarico può avvenire, con contratto a tempo determinato, nei confronti di persona dotata della necessaria professionalità nel rispetto del D. Lgs. 267/2000, del D. Lgs. 165/2001, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

14. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

15. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

16. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 54

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

Art. 55

Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,

ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 56 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 57 Accordi e Conferenze

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

Art. 58 Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi (Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 59 Principi e criteri organizzativi (Titolo IV, Capo I, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nei regolamenti di organizzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. Il sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, lett. a) e b), dell'articolo 107 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura. Di norma la presidenza della commissione di concorso è affidata al segretario comunale.

6. Gli atti di gestione del personale dipendente relativi ad accesso dall'esterno, concorsi, progressioni, contratti individuali di lavoro, mobilità interna ed esterna, dimissioni, collocamento a riposo, etc, fatto salvo il potere di indirizzo e le altre competenze della Giunta comunale, sono posti in essere dal responsabile del servizio personale. Qualora non risulti nominato detto responsabile le competenze di cui al presente comma spettano al segretario comunale, che vi provvede con proprie determinazioni.

7. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, nel rispetto della legislazione vigente.

8. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 60 Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (Art. 48, comma 3, ed 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva uno o più regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I regolamenti sull'ordinamento stabiliscono la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 61 Stato giuridico e trattamento economico del personale (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE
- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI -
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN GIUDIZIO

Art. 62

Segretario comunale - Direttore generale
 (Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'attuazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5. Il segretario comunale inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, oppure conferitagli dal sindaco; in particolare gli può essere conferita la presidenza di gara;

d) assume le funzioni di commissario ad acta nei casi previsti dagli artt. 46, 47 e 48 del presente statuto.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

7. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale, previo parere della giunta comunale.

8. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

9. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

10. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti e gli atti di programmazione e di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.

11. Anche il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 63

Responsabili degli uffici e dei servizi
 (Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto col-

lettivo nazionale di lavoro vigente e dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato.

Art. 64

Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. I regolamenti sull'ordinamento determinano le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute. La mobilità interna è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 65

Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre

amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

Art. 66

Rappresentanza del Comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, spetta al Sindaco.

2. La competenza a promuovere o a resistere in giudizio è attribuita alla Giunta Comunale che con propria deliberazione autorizza a stare in giudizio e nomina il legale incaricato della difesa del Comune.

3. Per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il Comune, in tutti i gradi, può essere rappresentato dal responsabile del servizio tributi, su delega del sindaco.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67

Violazione delle norme regolamentari
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 68

Violazione alle ordinanze del sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 69

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 70

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 71

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 72

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 73

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le eventuali successive modifiche ed integrazioni del presente statuto.

Comunità Montana delle Valli Monregalesi - Vicoforte (Cuneo)

Statuto

TITOLO I PRINCIPI

CAPO I COMUNITÀ MONTANA Definizioni

1. Ai fini del presente statuto con il termine:

a) Comunità Montana si intende la "Comunità Montana delle Valli Monregalesi";

b) Legge sulla montagna si intende legge 31 gennaio 1994, n° 97 e successive modifiche;

c) Con ordinamento degli enti locali il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

d) Con testo unico delle leggi regionali sulla montagna il testo unico delle leggi regionali sulla montagna di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n° 16 e successiva modificazione.

Art. 1

Denominazione, natura giuridica e ruolo

1. La Comunità Montana costituita con L.R. 22.07.2003, n. 19, quale unione dei Comuni Montani di Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, S. Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte e del Comune parzialmente montano di Villanova Mondovì e del Comune di Niella Tanaro, è ente locale sovracomunale.

2. la Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.

Art. 2

Territorio e sede

1. Il territorio della Comunità Montana è costituito dai Comuni di Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, S. Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì e Niella Tanaro.

2. La Comunità Montana ha sede nel Comune di Vicoforte.

Art. 3

Finalità e obiettivi

1. La Comunità Montana, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei Comuni che la compongono, si propone la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La Comunità Montana recepisce nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali.

3. Nell'ambito delle generali competenze fissate dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:

a) predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale ed i programmi per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di riequilibrio territoriale, economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni supporti tecnici ed azioni mirate e nel quadro di un'economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, ivi compresa quella turistica, tenuto però conto delle compatibilità ambientali;

d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali ed in particolare in quelle montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell'anno (in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna), gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul

territorio e di evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;

e) concorrere, d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire l'armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

f) promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti nel settore, anche di province diverse, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale;

g) favorire l'elevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;

h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nell'applicazione concreta dell'art. 6 della Costituzione repubblicana e degli artt. 4, 5 e 7 dello statuto Regionale;

i) riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi ed operare dove più ritengono opportuno, per garantire a se stessi ed alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli altri Enti e le Associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

j) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di cooperazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere insieme problemi di comune interesse ed inoltre, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dell'ambiente montano, favorire ogni utile forma d'intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione delle Comunità Europee per tali fini.

Art. 4

Assetto funzionale

1. La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate ed attribuite dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.

3. E' titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.

4. Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.

5. La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e ar-

monico del territorio, sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.

6. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

CAPO II SEGNI DISTINTIVI

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comunità Montana delle Valli Monregalesi".

2. La Comunità Montana adotta, con deliberazione del Consiglio ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono demandati al Regolamento.

Art. 6 Albo Pretorio e Bollettino

1. Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana, l'organo esecutivo destina un apposito spazio facilmente accessibile ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura e secondo quanto previsto da Regolamento specifico.

3. La Comunità Montana pubblica con cadenza trimestrale e diffonde, anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture. Le modalità di diffusione di tali notizie saranno demandate a specifico Regolamento.

TITOLO II AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO I STATUTO

Art. 7 Carattere e contenuto

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della Comunità Montana.

2. In particolare, lo statuto disciplina:

- a) il funzionamento degli organi politici, la loro composizione, le rispettive competenze;
- b) le modalità di elezione dell'organo esecutivo;
- c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) l'attività di programmazione;
- e) le forme di collaborazione con i Comuni associati e gli altri enti operanti nel territorio;
- f) le modalità di gestione dei servizi;
- g) la partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano.

Art. 8 Interpretazione

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati dalle disposizioni di legge e devono contenere i requisiti di chiarezza richiesta per legge.

Art. 9 Approvazione, modifiche e abrogazioni

1. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Quando tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del

giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo rappresentativo.

2. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dall'organo rappresentativo o da un quinto dei consiglieri generali assegnati o da n° 7 comuni membri con delibere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame del consiglio generale entro 40 giorni dalla presentazione.

4. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.

5. L'abrogazione dell'intero statuto può essere disposta esclusivamente con l'atto di approvazione di un nuovo statuto.

Art. 10 Pubblicazione

1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicati, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Bollettino della Comunità Montana, anche all'Albo Pretorio della Comunità Montana e all'Albo Pretorio dei Comuni membri.

CAPO II REGOLAMENTI

Art. 11 Caratteri e materie

1. La Comunità Montana può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Art. 12 Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al consiglio generale, che la esercita su iniziativa dell'organo rappresentativo o di un quinto dei consiglieri generali in carica.

2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione.

4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 13 Interpretazione

1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall'art. 8 per l'interpretazione dello statuto.

TITOLO III ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I ORGANI POLITICI

Art. 14 Organi

1. Sono organi della Comunità Montana:

- a) il Consiglio o Organo Rappresentativo;
- b) la Giunta o Organo Esecutivo;
- c) il Presidente della Giunta;
- d) il Presidente del Consiglio o Organo Rappresentativo.

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà

politico-amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle leggi e, in subordine, dalle norme del vigente Statuto e dei Regolamenti comunitari.

CAPO II

IL CONSIGLIO, ORGANO RAPPRESENTATIVO

Art. 15

Composizione

1. Il Consiglio è composto da: n° 42 consiglieri in rappresentanza dei 14 Comuni facenti parte (n° 3 per ciascun Comune) eletti in base alle norme di legge, col sistema del voto limitato.

2. Il Consiglio si rinnova a seguito delle elezioni amministrative che riguardino la maggioranza dei Comuni associati (L.R. 16/99, art. 17). I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati dal turno elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti. Nel frattempo conservano tutti gli incarichi e le attribuzioni ricevute.

3. Il Consiglio della Comunità Montana si intende costituito e pertanto nella pienezza dei suoi poteri non appena siano pervenute le nomine di almeno i 4/5 dei suoi consiglieri da parte dei Comuni.

4. I Consiglieri durano in carica quanto le Amministrazioni Comunali interessate.

Art. 16

Competenze

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge regionale alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dall'apposito Regolamento.

2. In particolare, ai sensi delle leggi vigenti, il consiglio ha competenza nei seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti consiliari con esclusione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;

d) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;

e) le relazioni previsionali e programmatiche;

f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

g) i conti consuntivi;

h) l'approvazione di progetti preliminari che non siano già previsti in altri atti Consiliari.

i) i pareri da rendere in relazione agli atti di cui ai punti e), f), g), h);

j) l'elezione del revisore dei Conti;

k) le convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma;

l) la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, l'assunzione e la concessione di pubblici ser-

vizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali;

m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuta;

o) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

p) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende e istituzioni;

q) l'elezione dell'Organo rappresentativo e del Presidente del Consiglio;

r) l'accensione di mutui per la realizzazione di opere non previste nella relazione previsionale e Programmatica;

s) la Convenzione disciplinante il Servizio di Tesoreria;

t) la presa d'atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province o dalla regione;

u) le Convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;

v) l'approvazione di progetti di massima di interventi sovracomunali.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio Generale adotta un Regolamento per disciplinare il funzionamento del Consiglio stesso, della Organo rappresentativo e delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo, nonché della Conferenza dei Sindaci. In particolare il Regolamento dovrà prevedere le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento dovrà indicare altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta.

Art. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana, nel senso che deve curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo del territorio.

2. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni:

a) i Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera popolazione della Comunità montana;

b) le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al proprio Comune e, per conoscenza, al Presidente. Hanno effetto immediato. Il Consiglio della Comunità Montana prenderà atto delle stesse e della surroga entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni, come disposto dal T.U.E.L. n° 267/2000, art. 38, comma 8.

3. I Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa, compatibilmente con le norme della privacy;

b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni e mozioni;

d) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio in conformità alle leggi vigenti.

4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 18

Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Causa di decadenza

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio convalida i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1) del presente articolo, si provvede nei confronti del Consigliere eletto in un momento successivo.

3. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme del T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i.

4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificazione incorre nella decadenza, da pronunciarsi secondo le norme che verranno dettate dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 19

Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nessun gruppo può avere meno di 3 consiglieri.

Art. 20

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio costituisce nel suo seno Commissioni permanenti.

2. Il regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.

3. Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il presidente, i componenti della Giunta, dipendenti della Comunità Montana, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Il presidente ed i componenti dell'Organo Esecutivo hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni al Consiglio, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.

7. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 21

Convocazione, sedute e presenze del Consiglio

1. Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

2. Il Presidente della Comunità Montana è altresì tenuto a convocare entro venti giorni il Consiglio, inserendo in coda all'ordine del giorno, le questioni proposte, quando lo richieda un numero di Consiglieri non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati.

3. Il numero legale per la validità delle sedute è disciplinato dalla legge.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

5. Assiste e partecipa il Direttore-Segretario al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Art. 22

Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente, dell'Organo Esecutivo e dei singoli Assessori. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

6. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio comunitario debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

7. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

8. Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.

9. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 23

Deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione è oggetto di apposito, specifico Regolamento, da adottarsi ad esecutività del presente Statuto.

Art. 24

Designazione di rappresentanti

1. Nell'esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non

sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.

2. I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Il regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della Comunità medesima.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 25

Strumenti di indirizzo e controllo

1. Il consiglio può rivolgersi alla Giunta con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.

2. La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri, può essere scritta o orale. La risposta orale deve essere data in Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 26

Composizione, elezione e cessazione

1. L'Organo Esecutivo è composto dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente e da n. 5 Assessori.

2. L'elezione dell'Organo Esecutivo è così definita. Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato almeno cinque giorni pieni prima della seduta del Consiglio. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l'elenco degli Assessori.

3. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti dell'Organo Esecutivo debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplinano altresì la decadenza.

4. Il Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio le attribuzioni degli incarichi o delle deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva.

Art. 27

Mozione di sfiducia

1. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia, si applicano in via analogica le disposizioni di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del T.U.E.L. n° 267/2000.

Art. 28

Competenza

1. La Giunta, organo esecutivo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente o del Direttore;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

e) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza dei funzionari;

g) ad assumere mutui;

h) ad adottare il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri dati dal Consiglio;

i) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuite dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti. Il suo potere è residuale.

Art. 29

Funzionamento

1. Il Regolamento dell'Organo Esecutivo provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge regionale e dallo Statuto.

2. L'Organo Esecutivo delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Su invito dell'Organo Esecutivo possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana, esperti.

5. Assiste e partecipa il Direttore al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

Art. 30

Competenza

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti dell'Organo Esecutivo, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti. Rappresenta la Comunità Montana in giudizio;

b) firma tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Direttore o ai Dirigenti;

c) convoca e presiede l'Organo Esecutivo, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;

d) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e dell'Organo Esecutivo, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

e) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti dell'Organo Esecutivo; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo.

tivo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti dell'Organo Esecutivo da lui delegati per sottoporli all'esame dell'Organo Esecutivo;

f) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base delle indicazioni dell'Organo Esecutivo;

g) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

h) adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;

i) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

j) indice i referendum;

k) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

l) propone dell'Organo Esecutivo l'affidamento di funzioni di responsabilità di singole unità organizzative ed individua, sentito dell'Organo Esecutivo, il personale a cui affidare l'incarico, in conformità alla pianta organica ed alle esigenze di perseguire gli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Art. 31

Vice Presidente ed Assessore anziano

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall'Assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 32

Presidente del Consiglio e/o Organo Rappresentativo

Il Consiglio, Organo Rappresentativo della Comunità Montana, può dotarsi di un Presidente, individuato fra i componenti del Consiglio stesso ed eletto a scrutinio palese con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Quando lo Statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, della L. 25 Marzo 1993, n.81 e successive modifiche di integrazioni.

Art. 33

Deleghe del presidente

1. Il Presidente può delegare singoli componenti dell'Organo Esecutivo e del Consiglio a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

Art. 34

Status degli Amministratori

1. Lo Status degli Amministratori, le aspettative, le indennità, i permessi e le licenze, i rimborsi delle spese e le indennità di missione, le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge e da apposito Regolamento.

CAPO V TECNOSTRUTTURE

Art. 35

Principi organizzativi

1. La Comunità Montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) creazione in collaborazione con i Comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi e dell'approvvigionamento delle risorse;

b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;

e) superamento del sistema gerarchico - funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:

a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostutture;

b) la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;

c) il segretario generale - direttore;

d) la dirigenza;

e) i responsabili dei servizi;

f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;

g) i casi di incompatibilità;

h) gli organi collegiali.

Art. 36

Rapporto tra organi politici e dirigenza

1. Gli organi della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Alla dirigenza della Comunità Montana ed ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 37

Ufficio di promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni.

1. Al fine di promuovere ed organizzare l'esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con la collaborazione dei Comuni membri, un apposito ufficio con il compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

Art. 38

Segretario generale - Direttore

1. Il Segretario generale - Direttore ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio generale e della organo rappresentativo e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.

3. Se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n° 93, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private e dati unilaterali nell'interesse della stessa.

4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario generale - Direttore, il Vice Segretario, quando esiste, o il Segretario di altra Comunità Montana, possono essere incaricati di specifiche funzioni vicarie.

7. Il Segretario generale - Direttore può esercitare le sue funzioni in regime di convenzione con altre Comunità Montane.

Art. 39

Responsabili dei Servizi

1. Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del Segretario generale - Direttore, a un Responsabile di Servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del Servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario generale - Direttore.

CAPO VI

ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 40

Forma degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi del consiglio generale e della organo rappresentativo sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2. Gli atti amministrativi del Presidente e dei Dirigenti sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3. Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l'ordine cronologico.

CAPO VII

ORGANO DI REVISIONE

Art. 41

Revisore

1. La revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo revisore.

2. Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la Segreteria generale almeno 5 giorni prima della data della seduta consigliare relativa alla sua elezione.

TITOLO IV

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 42

Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità Montana è mirata a:

a) consentire ai Comuni membri, specialmente a quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;

b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;

c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;

d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;

e) armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi ed enti operanti sul territorio di competenza;

f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;

g) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

a) la cooperazione con i Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;

b) la programmazione deve servire a innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

CAPO II

DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Art. 43

Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio - economico

1. Entro un anno dall'approvazione dello statuto, la Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico di cui all'art. 28 del D.Lgs. n° 267/2000.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. L'organo esecutivo della Comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.

4. L'organo rappresentativo della Comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con delibe-

razione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità montana alla Presidenza della Giunta regionale.

5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 44

Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonché di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità montana ed è redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dell'omogeneità, dalla Giunta regionale.

2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1.

3. Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalla normativa statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità montana nell'ambito della sua validità temporale:

4. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del D.Lgs. n° 267/2000 e della legge urbanistica regionale vigente.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

6. La carta di cui al comma 5, elaborata in scala 1:25.000, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.

7. La carta di cui al comma 5 concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n° 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45

Programmi annuali operativi

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n° 267/2000.

Art. 46

Progetti integrati

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati entro il 31 marzo di ogni anno dalle Comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti. Qualora concorrano al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione si intende sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.

4. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e priorità dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dell'intervento, tenendo conto:

a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;

b) dei benefici ambientali che ne derivano;

c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica di cui all'articolo 4.

4-bis. La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4.

5. Il nucleo di valutazione tecnica può disporre l'audizione delle Comunità montane proponenti.

Art. 47

Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata

1. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 2 organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità montana.

2. I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

4. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunità montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n° 93 (recante disposizioni integrative della legge

3 dicembre 1971, n° 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della L. n° 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.

5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n° 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.

6. La Comunità montana non può partecipare a Consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.

7. Ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n° 267/2000, le Comunità montane, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, esercitano in forma associata le funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei rifiuti tossico-nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;

b) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;

d) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, nonché gestione delle attività socio assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n° 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);

e) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;

f) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;

g) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

h) realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1994, n° 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche ed integrazioni, relative alla progettazione, all'appalto e alla direzione lavori di opere pubbliche e di opere tecnico-manutentive del territorio.

8. I Comuni possono delegare alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

9. La Regione riconosce priorità nell'assegnazione di finanziamenti ai servizi svolti in forma associata dalle Comunità montane.

CAPO III SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 48 Forme di gestione

1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

e) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

Art. 49 Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici (ivi compreso l'ente parco), per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti di legge.

Art. 50 Adesione all'UNCEM

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni, Comunità Montane ed Enti montani.

2. La Comunità Montana può deliberare l'adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

CAPO IV NORME FINANZIARIE

Art. 51 Entrate

1. La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato sia da altri enti e organismi pubblici e privati.

Art. 52 Ordinamento finanziario e contabile

1. La Comunità Montana adotta il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Art. 53 Tesoriere

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore ad anni 5.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.

TITOLO V DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

Art. 54 Diritti

1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

CAPO II GARANZIE E STRUMENTI

Art. 55 Diritto all'informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell'art. 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Art. 56 Diritto di uguaglianza e imparzialità

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Art. 57 Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

2. E' altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 58 Diritto di consultazione e controllo sociale

1. Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla Comunità Montana.

TITOLO VI PARI OPPORTUNITA'

Per quanto riguarda lo specifico argomento si richiama in ogni sua parte il dettato della L. 125 del 10.04.1991.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Comune di Barge (Cuneo)

Tariffe di Consumo Acqua Potabile per l'utenza dell'acquedotto di Barge (CN)

Il Comune determina le seguenti tariffe massime per l'erogazione acqua potabile agli utenti dell'Acquedotto di Barge decorrenza 30/06/2003.

A) Uso domestico (min. garantito 10 mc):

- agevolata fino a 100 mc euro/mc 0,331173
- base da 101 a 150 mc euro/mc 0,386732
- 1° supero da 150 a 200 mc euro/mc 0,469525
- 2° supero oltre 200 mc euro/mc 0,773464

B) Usi diversi dal domestico:

1) Allevamento animali consumo libero euro/mc 0,183342

2) Uso artigianale, commerciale, industriale

- base fino a 150 mc euro/mc 0,366684
- 1° supero da 151 a 200 mc euro/mc 0,445186
- 2° supero oltre 200 mc euro/mc 0,733369

C) Quota fissa per u.i. euro 8,366602

D) Bocche antincendio euro 6,197483

Tariffa servizio fognatura euro/mc 0,095884

Tariffa servizio depurazione euro/mc 0,262618

ALTRI ANNUNCI

ARES Piemonte - Torino

Adeguamento funzionale tratto Pino T.Se (Galleria) - confine provinciale (Codice Ares: 020 TO 09) comunicazione di avvio del procedimento espropriativo

Ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 16 del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 08-06-2001 n. 327 e s.m.i. e della legge 07-08-1990 n. 241

L'ARES Piemonte - Agenzia Regionale della Strade, nella qualità di Ente espropriante delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto

comunica

- Che presso l'ufficio espropri della propria sede, dalle ore 9,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, nonché presso i competenti Uffici dei Comuni di Pino Torinese e Riva presso Chieri sono depositati sino al 16.8.2004, a partire dal 15.7.2004 i seguenti documenti:

- Relazione generale dell'opera
- Piano particellare d'esproprio
- Elenco delle ditte intestate in Catasto

- Che ai sensi dell'art. 12 del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui sopra comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa;

- Che le funzioni del responsabile del procedimento sono svolte dal Direttore Generale ing. Nicola Chiantante;

- Che ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi sarà emanato dal responsabile del procedimento espropriativo dott.ssa Giancarla Lingua;

- Che le eventuali osservazioni scritte, in busta chiusa riportante la dicitura "osservazioni su: adeguamento funzionale tratto Pino T.se (Galleria) - Confine Provinciale (Cod. ARES 020 TO 09)", dovranno pervenire presso

la sede dell'ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade, Via Belfiore 23, 10125 Torino entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18,00 del 16.8.2004.

Il Direttore Generale
Responsabile del procedimento
Nicola Chiatante

1

Commissione assegnazione alloggi ERPS della Provincia di Biella c/o ATC - Biella

Graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 4 del Comune di Valle Mosso

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella

rende noto

Che ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 4 del Comune di Valle Mosso del 27.01.03 per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERPS ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel comune di Valle Mosso, l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28/03/1995 n. 46, e s.m.i.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Valle Mosso, presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

Le opposizioni in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta AR., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o l'A.T.C. - Via Schiapparelli 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Valle Mosso.

Il Presidente

2

Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica c/o ATC - Novara

Bando di concorso del 24/11/2003 per alloggi E.r.p. in Verbania Fraz. Cavandone - Graduatoria provvisoria

La 1ª Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Verbania Fraz. Cavandone.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara.

Novara, 2 luglio 2004

Il Presidente della Commissione
Carlo Sansottera

3

Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Vercelli

Pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 12.12.03 dal Comune di Rimasco

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28.03.95 n° 46, nell'Albo Pretorio del Comune di Rimasco la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 12.12.03 dal Comune di Rimasco per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione alloggi do l'A.T.C. di Vercelli - C. so Palestro, 21/a 13100 - Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente

4

Comune di Bussoleno (Torino)

Avviso ad opponendum - art.189 del D.P.R. 554 del 21/12/99. Lavori di sistemazione rii vari. Impresa esecutrice: Comba S.r.l.

Il Sindaco

in esecuzione al disposto dell'art.189 del d.p.r. 554/99 avverte che l'impresa Comba. S.r.l. Fraz. Bassa Meana n° 9 Meana di Susa (To) ha ultimato i lavori di sistemazione rii vari giusto contratto Rep n° 2860 del 07/05/2003

invita

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo comune, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Bussoleno, 30 giugno 2004

Il Sindaco
Giuseppe Joannas

5

Comune di Campertogno (Vercelli)

Esame ed approvazione nuovo regolamento edilizio Comunale

Il Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Vimercati, vista la L.R. 56/77 e s.m.i. e l'art.2 della L.R. 08/07/1999 n.19 e s.m.i., rende noto che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n°19 del 26/09/2003, ha approvato il nuovo regolamento edilizio Comunale.

Campertogno, 14 giugno 2004

Il responsabile del procedimento
Il Sindaco
Paolo Vimercati

6

Comune di Candelo (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 21/05/2004, esecutiva ai sensi di legge - Approvazione Piano Particolareggiato del Ricetto

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di stabilire che il presente atto è improrogabile ed urgente per le motivazioni esposte in premessa e, pertanto, adottabile ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

2) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano Particolareggiato interessante il ricetto di Candelo di cui agli elaborati tecnici redatti dall'Ing. DELLA BARILE Giorgio di Tollegno, ai sensi dell'art. 13 e seg L. 1150/42 ed art. 38, 39 e 40 della L. R. 56/77 e ss. mm. ed ii.;

3) Di dare atto che il Piano Particolareggiato che si approva si compendia nei seguenti elaborati:

P_01; RELAZIONE; Prescrizioni e precisazioni dello S.U.G. per l'area interessata dal P.P.; Considerazioni dimensionali in relazione all'ammissibilità di modificazione d'uso rispetto alla tradizionale funzione di cantina delle cellule del Ricetto di Candelo;

A0; Allegati alla relazione; Premesse Storico - architettoniche;

A1; Allegati alla relazione; Analisi e ricerche svolte:

- a Schedatura singoli edifici,
- b Rilievo Filologico Congettuale;
- c Schema riprese fotografiche;
- d1 Destinazione d'uso in atto dalle schedature raccolte;
- d2 Destinazione d'uso in atto classificate a seguito del P.P.;

- e1 Rilievo rete idrica e fognaria;
- e2 Rilievo rete elettrica e gas metano;
- f Servizio fotografico album 1;
- Servizio fotografico album 2;
- Servizio fotografico album 3;
- Servizio fotografico album 4;
- Servizio fotografico album 5;
- Servizio fotografico album 6;

A2; Aspetti attuativi;

P_R5a; Planimetria di P.R.G. estesa all'intorno significativo; 1:1000;

P_01 a; Relazione integrativa;

P_02; Area interessata dal piano particolareggiato;

P_03; Planimetria del P.P. su mappa catastale;

P_04; progetto di massima parcheggi esterni area "Pro Ricetto" adeguato;

P_05; Elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel P.P. con indicazione di quelle soggette ad esproprio;

P_06; Norme di attuazione del P.P.;

P_07; Planimetria del P.P. ridotta alla scala del P.R.G. 1:1000;

4) Di dare atto che gli elaborati di cui sopra recepiscono le richieste formulate dalla Commissione Regionale Beni Culturali ed Ambientali della Regione Piemonte.

Candelo, 6/07/2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Giansandro Orso

7

Comune di Cherasco (Cuneo)

Adozione del progetto di variante strutturale n. 6 al P.R.G.C. - controdeduzioni al parere della D.R.P.G.U. n. A30017 del 18/12/2003

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Settore Edilizia - Urbanistica

rende noto

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27/04/2004, è stato adottato il progetto di variante strutturale n. 6 al P.R.G.C. - Controdeduzioni al parere della D.R.P.G.U. n. A30017 del 18/12/2003 ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

- che la suddetta deliberazione è depositata, unitamente agli elaborati del Piano, presso la Segreteria Comunale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 15 luglio 2004 durante i quali chiunque può prenderne visione nei seguenti orari: tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12, il sabato e nei giorni festivi dalle ore 9 alle ore 10;

- che nei successivi 30 giorni, dal 14 agosto 2004 al 12 settembre 2004, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche in ordine agli aspetti riguardanti la compatibilità ambientale di cui alla LR n. 40/98, le quali dovranno essere presentate in duplice copia, in carta semplice, corredate da estratti catastali e cartografici.

Cherasco, 6 luglio 2004

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico
Settore Edilizia-Urbanistica
Stefano Tealdi

L'assessore all'Edilizia-Urbanistica
Giovanni Avagnina

8

Comune di Cherasco (Cuneo)

Adozione del progetto preliminare della revisione del Piano Regolatore Generale Comunale

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Settore Edilizia - Urbanistica

rende noto

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 27/04/2004, è stato adottato il progetto preliminare della Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

- che la suddetta deliberazione è depositata, unitamente agli elaborati del Piano, presso la Segreteria Comunale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 15 luglio 2004 durante i quali chiunque può prenderne visione nei seguenti orari: tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12, il sabato e nei giorni festivi dalle ore 9 alle ore 10;

- che nei successivi 30 giorni, dal 14 agosto 2004 al 12 settembre 2004, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche in ordine agli aspetti riguardanti la compatibilità ambientale di cui alla LR n. 40/98, le quali dovranno essere presentate in duplice copia, in carta semplice, corredate da estratti catastali e cartografici.

Cherasco, 6 luglio 2004

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico
Settore Edilizia-Urbanistica
Stefano Tealdi

L'assessore all'Edilizia-Urbanistica
Giovanni Avagnina

9

Comune di Chiaverano (Torino)

Avviso di adozione definitiva del piano di classificazione acustica del territorio del Comune ai sensi L.R. 52 / 2000

Il Responsabile del Servizio

- Vista la deliberazione n. 34 in data 10.10.2003 , con la quale si approvava la proposta di classificazione acustica del territorio;

- Visto l'avvio della procedura di classificazione acustica del territorio ai sensi della L.R. 52/2000 in data 13.11.2003 con la pubblicazione sul BUR n. 46 del 13.11.2003, l'invio della proposta di zonizzazione acustica alla Provincia di Torino ed ai comuni limitrofi e affissione all'Albo Pretorio;

- Vista la deliberazione n. 13 in data 27.04.2004 , con la quale si approvava in via definitiva il piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Chiaverano;

- Vista la L.R. 20.10.2000 n. 52

avvisa

che con deliberazione del C. C. n. 13 del 27.04.2004 è stato approvato in via definitiva il piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Chiaverano.

Chiaverano, 15 luglio 2004.

Il Responsabile del Servizio tecnico
Paolo Richeda

10

Comune di Colletterto Giocosa (Torino)

Lavori di allestimento percorso turistico - Progetto integrato di area "Pays-sage" - Terre di Morena - Impresa: La Traccia Società Cooperativa a r.l. viale Federico Chabod 142 - 11100 Aosta - Contratto d'appalto in data 16-6-2003, rep. n. 323 - Avviso ai creditori

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del DPR 21-12-1999, n. 554,

invita

coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori suddetti, a presentare al Comune entro il 10 agosto 2004 le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Colletterto Giacosa, 28 giugno 2004

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico
Pierpaolo Ganio Vecchiolino

11

Comune di Cuneo

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 01.07.2004 - "Controdeduzioni alle osservazioni al Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. - Approvazione -"

Il Consiglio Comunale con la deliberazione di cui sopra in stessa data ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni in oggetto.

La deliberazione è pubblicata "per notizia" all'Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

La presente pubblicazione non comporta la facoltà di presentare osservazioni o proposte.

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Luciano

12

Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 - Seduta del 31 Marzo 2004 - Variante n. 8 al Piano particolareggiato del centro storico (Area Normativa A1-Schede di intervento 56 e 48 - Sig. Castellano Enrico) - Approvazione

L'anno duemilaquattro, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 20,25 nella consueta sala consiliare del Palazzo Comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Visto il Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con D.G.R.P. n. 07.02.1985 n. 66-40947 e successive Variante n. 1 approvata con D.C.C. n. 91 in data 24.10.1990; Variante n. 2 (normativa) approvata con D.C.C. n. 8 in data 25.01.1994; Variante n. 3 approvata con D.C.C. n. 9 in data 25.01.1994; Variante n. 4 approvata con D.C.C. n. 91 in data 17.12.1997; Variante n. 5 approvata con D.C.C. n. 32 in data 11.03.1999; Variante n. 6 approvata con D.C.C. n. 87 in data 27.07.2000; Variante n. 7 approvata con D.C.C. n. 103 in data 01/12/2003;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 266 in data 26 Novembre 2003 afferente: "Area Normativa A1-Schede di intervento 48 - 56 - Sig. Castellano Enrico. Richiesta di variante. Atto di indirizzo";

Visti gli elaborati progettuali predisposti dal Dipartimento Urbanistica ed Ambiente - Servizio Gestione del Territorio in data 15/12/2003;

Visti gli artt. 40 e 40bis della L.U.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il Piano Particolareggiato del Centro Storico "di impianto" risale al 1985 per cui risultano decorsi i termini di validità del P.P.C.S. stabiliti;

Visto l'art. 17 della L. 1150 /1942 rubricato "Validità dei Piani Particolareggiati" secondo cui:

"Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso", per cui risulterebbe ancora valido il quadro prescrittivo stabilito nelle "schede di inter-

vento" fra cui certamente figurano le destinazioni ammesse;

Ritenuto di considerare comunque rinnovati i termini di validità del S.U.E., quantomeno per l'oggetto in esame;

Considerato che la destinazione proposta risponde pienamente all'obiettivo di rivitalizzazione del centro storico che questa Amministrazione si prefigge e che comunque incentiva sicuramente un afflusso turistico maggiore rispetto all'attuale destinazione ad uffici;

Ritenuto che un intervento a scopo turistico-ricettivo, all'interno di un edificio che presenta un rilevante valore artistico-architettonico, assume maggior rilevanza ed interesse;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2003 di adozione del progetto di variante n. 8 al Piano Particolareggiato del Centro Storico;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per la Tutela dei Beni Culturali ed Ambientali espresso in data 22 Marzo 2004, pervenuto il 29.03.2004 prot. n. 9380;

Considerato che la Variante è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29 Gennaio al 28 Febbraio 2004 e che nei 30 gg. successivi non è pervenuta alcuna osservazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente;

delibera

1. Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione della Variante n. 8 non è pervenuta alcuna osservazione.

2. Di dare atto che il progetto di Variante n. 8 al Piano Particolareggiato del Centro Storico risulta costituito dai seguenti documenti, già allegati alla precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2003 di adozione:

Relazione;

Estratto TAV. 4V "Scheda di intervento" relativa:

Area Normativa A1 Scheda di intervento 48 (stato di fatto - progetto)

Area Normativa A1 Scheda di intervento 56 (stato di fatto - progetto);

3. Di precisare che la presente variante innova, per la quota interessata, i termini di validità dello SUE in questione.

4. Di conseguentemente approvare in via definitiva la Variante n. 8 al Piano Particolareggiato del Centro Storico.

(omissis)

13

Comune di La Morra (Cuneo)

Variante strutturale n. 2 comma 4° art. 17 L.R.U. 56/77 al P.R.G.C. - Avviso di deposito e ripubblicazione progetto definitivo

Il Responsabile del servizio

Vista la delibera Consiliare N. 28 del 27.05.2003 di approvazione del progetto definitivo della variante n. 2 al P.R.G.C.;

Che la stessa è stata pubblicata nei modi di legge;

In esecuzione della delibera CC n. 5 del 5.3.2004 con cui è stato approvato un elaborato integrativo;

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 05/12/1977 N. 56 e s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i.,

rende noto

- che è stato riapprovato il progetto definitivo della variante strutturale n° 2 al P.R.G.C. vigente così come integrato con gli atti di cui alla delibera CC n. 5 del 5.3.2004 ivi compreso il fascicolo relativo allo studio di compatibilità ambientale delle scelte di piano in relazione al disposto della L.R. 40/98;

- che tale progetto è depositato presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 15/07/2004 al 14/08/2004, durante i quali chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - sabato, domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 10.00;

La Morra, 12 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Agata Magorda

Il Sindaco
Matteo Bosco

14

Comune di La Morra (Cuneo)

Variante strutturale n. 3 Comma 4° Art. 17 L.R.U. 56/77 Al P.R.G.C. - Avviso di deposito e pubblicazione progetto definitivo

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione della delibera Consiliare N. 18 del 28.04.2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 05/12/1977 N. 56 e s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i.,

rende noto

- che con la citata delibera è stato adottato il progetto definitivo della variante strutturale n° 3 al P.R.G.C. vigente e il fascicolo relativo allo studio di compatibilità ambientale delle scelte di piano in relazione al disposto della L.R. 40/98;

- che tale progetto è depositato presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 15/07/2004 al 14/08/2004, durante i quali chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - sabato, domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 10.00;

La Morra, 12 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Agata Magorda

Il Sindaco
Matteo Bosco

15

Comune di La Morra (Cuneo)

Legge 457/78 - piano di recupero in fraz. Annunziata (Sigg. Ratti e Barberis) - Adozione definitiva (Delibera C.C. n. 23 del 24.5.2004)

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di dare atto che nei termini assegnati non sono pervenute osservazioni al Piano di Recupero di cui all'oggetto;

2) di approvare pertanto in via definitiva il piano di recupero del fabbricato sito in Fr. Annunziata, ai sensi degli artt. 28 e 30 della L. 457/78 e dell'art. 41 bis della L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii. composto da n. 16 elaborati;

(omissis)

4) siano salvaguardati i diritti di terzi
La Morra, 12 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Agata Magorda

Il Sindaco
Matteo Bosco

16

Comune di La Morra (Cuneo)

Avviso di Deposito di Piano di Recupero di iniziativa privata presentata dalla Soc. Multiservice srl, relativi all'immobile sito in La Morra - Fraz. S.Maria B.ta Muratori

Il Responsabile del servizio

avvisa

- che gli atti di progetto della proposta di piano di recupero di iniziativa privata presentata dalla Soc. Multiservice srl, relativi all'immobile sito in La Morra - Fraz. S.Maria B.ta Muratori, adottata dal C.C. con delibera n. 24 del 24.5.2004, esecutiva ai sensi di legge, saranno depositati al pubblico, dal 15/07/2004 al 14/08/2004 presso l'Ufficio Tecnico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

- le eventuali osservazioni nel pubblico interesse, a norma del 1° comma dell'art. 40 della L.R.P. n. 56/77 e ss.mm. e ii. dovranno essere redatte in triplice copia di cui una su competente carta bollata, e presentate al Comune entro le ore 13.00 del giorno 13/09/2004. Anche i grafici eventualmente prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere presentati in triplice copia di cui una munita di competente marca da bollo.

- il suddetto termine di presentazione delle osservazioni ha carattere perentorio.

La Morra, 12 luglio 2004

Il Responsabile del Servizio
Agata Magorda

Il Sindaco
Matteo Bosco

17

Comune di Lessona (Biella)

Variatione del Regolamento edilizio comunale - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22 aprile 2004, "Variatione del Regolamento edilizio approvato con D.C.C. n° 12/2003, pubblicato sul BUR n° 33 del 14.8.2003 - modifica dell'art.18"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, la variante al Regolamento Edilizio Comunale approvato allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che il Regolamento rimane composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 10 modelli allegati;

di dichiarare che la modifica all'art. 18 del Regolamento Edilizio mantiene la conformità al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;

di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato dell'Urbanistica.

18

Comune di Rosignano Monferrato (Alessandria)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare di Variante Strutturale al PRGI limitatamente al territorio Comunale

Il Responsabile Del Servizio Tecnico

In esecuzione a quanto previsto dalla L.R. n.56 del 05.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.R. 14.12.1998 n. 40

avvisa

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.06.2004 è stato adottato il progetto preliminare della Variante Strutturale al PRGI limitatamente al territorio del Comune di Rosignano Monferrato.

comunica

Che la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 28.06.2004 e gli elaborati costituenti il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.I. sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune e depositati presso la Segreteria del Comune per trenta giorni consecutivi dal 14.07.2004 e fino al 12.08.2004 compreso, durante i quali chiunque potrà prenderne visione nel seguente orario:

Dal lunedì al sabato: dalle ore 09.00 alle ore 12.00;

Festivi: dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Nei successivi trenta giorni, e cioè dal 13.08.2004 al 11.09.2004, chiunque potrà presentare al Comune di Rosignano Monferrato osservazioni e proposte nel pubblico interesse, in triplice copia. Ai sensi dell'Art. 20 della L.R. n. 40/98, il Progetto Preliminare adottato contiene informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale dei suoi contenuti e pertanto, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo, qualunque soggetto può presentare, nel periodo di pubblicazione, osservazioni e proposte in ordine a detta compatibilità. Trattandosi di Variante Strutturale (L.R.56/77 e s.m. - art.17 comma 4) tali osservazioni dovranno essere inviate al Comune ed alla Regione in quanto autorità preposta all'approvazione. Il Comune di Rosignano Monferrato trasmetterà ad essa, con l'inoltro della Variante P.R.G.I. l'elenco delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 dell'art.20 della L.R.40/98.

Rosignano Monferrato, 14 luglio 2004

Il responsabile del Servizio
Laura Barbano

19

Comune di Rosignano Monferrato (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 11.06.2004. "Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale ai sensi art. 3 comma 3 L.R. 19/1999"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1-di approvare ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n° 19 del 08.07.1999 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 71 articoli
- n. 9 modelli allegati
- appendice all'art. 31

3-di dichiarare che il presente regolamento edilizio è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte, ed approvato con D. C. R. 29/07/1999 n°548-9691;

4-di dare atto che ai sensi dell'art. 27 bis del regolamento fino all'adeguamento previsto dall'art. 12 comma 5 della L.R. n°19/1999, in luogo delle definizioni di cui al Titolo III, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel PRGI;

5-di dare atto che il nuovo Regolamento Edilizio approvato con la presente sostituisce ed abroga quello precedente;

6-di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08.07.1999 n°19;

7-di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 08.07.1999 n°19, alla Giunta Regionale-Assessorato all'Urbanistica.

Rosignano Monferrato, 1 luglio 2004

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Laura Barbano

Il Sindaco
Franco Pagliano

20

Comune di Rossana (Cuneo)

L.r. n° 86/96 - Classificazione di strade vicinali

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

1. Strada interpodereale dal ponte Ruà Pilone fiancheggiante il Rio Torto sino ai capannoni di Barberis Silvio: lunghezza mt. 260, larghezza da mt. 4,50 a 3,50 metri per i primi 30 metri poi 3 metri, fondo sterrato

(omissis)

21

Comune di Rossana (Cuneo)

L.R. n. 86/96 - Classificazione in comunali di un ulteriore tratto della strada San Bernardo e del raccordo tra via Pasero e via Marconi

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

Di classificare per espressa delega regionale come strade, comunali un ulteriore tratto della strada San Bernardo il cui tratto dal bivio per la Regione Peschiera ed il bivio per Cascina Girei è già comunale e del raccordo tra Via Pasero e Via Marconi, strada non classificata ma aperta al pubblico transito, e più precisamente:

1) Strada San Bernardo: dall'incrocio per Cascina Girei all'altezza di Casale Ballatore n. 73B per una lunghezza di metri 60 larghezza metri 3,25, fondo bitumato;

2) Raccordo tra Via Pasero e Via Marconi: tra il fabbricato di Via Pasero n. 17 e quello di Via Marconi n. 12 per una lunghezza metri 37,00, larghezza metri 3,00 per 22 metri e metri 2.50 per 15,00 metri, fondo bitumato;

(omissis)

22

Comune di Serravalle Sesia (Vercelli)

Avviso ad opponendum - Lavori di Rifacimento rete idrica viale San Euseo

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale ai sensi ed agli effetti dell'art.189 del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 21 dicembre '99 n. 554

avverte

che l'Impresa Hidrokalor di Rorato Alex con sede in Grignasco (NO) ha ultimato i lavori a loro appaltati di Rifacimento rete idrica Viale San Euseo.

Invita perciò coloro che vantassero crediti verso l'appaltatore citato per occupazioni permanenti o temporanee di stabili, in dipendenza dei lavori suindicati e per danni relativi, a presentare entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, le domande di credito, in competente bollo, all'Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Sesia.

Avvertendo inoltre che non si terrà in alcun merito, in sede amministrativa, delle istanze che venissero presentate trascorso tale termine.

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Enrica Pera Mut

23

Comune di Serravalle Sesia (Vercelli)

Avviso ad opponendum - Lavori di Sistemazione viaria viale San Euseo con marciapiedi pedonali

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale ai sensi ed agli effetti dell'art.189 del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 21 dicembre '99 n. 554

avverte

che l'Impresa Hidrokalor di Rorato Alex con sede in Grignasco (NO) ha ultimato i lavori a loro appaltati di Sistemazione Viaria Viale San Euseo con marciapiedi pedonali.

Invita perciò coloro che vantassero crediti verso l'appaltatore citato per occupazioni permanenti o temporanee di stabili, in dipendenza dei lavori suindicati e per danni relativi, a presentare entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, le domande di credito, in competente bollo, all'Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Sesia.

Avvertendo inoltre che non si terrà in alcun merito, in sede amministrativa, delle istanze che venissero presentate trascorso tale termine.

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Enrica Pera Mut

24

Comune di Serravalle Sesia (Vercelli)

Adozione proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale L.R. 52/2000

Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge Regionale 20.10.2000 n. 52 art. 7, comma 1;

rende noto

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11.05.2004 è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale;

Che il progetto di proposta di zonizzazione acustica, unitamente alla delibera di adozione, è disponibile, per l'esame da parte di ogni soggetto interessato, presso l'Ufficio Tecnico Comunale a partire dal 15.07.2004 per trenta giorni consecutivi dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

Che nei successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia proposte ed osservazioni;

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Enrica Pera Mut

25

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto d'occupazione d'urgenza n. 217

IL DIRIGENTE

(omissis)

decreta

In favore del Comune di Settimo Torinese è autorizzata l'occupazione d'urgenza, per la durata di anni 5 dalla data di immissione nel possesso, delle aree necessarie per i lavori dello Scolmatore Pescarito I° Lotto;

Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue:

1) Fg. 46 - mapp. 9p di mq. 7.527 di cui da occupare mq. 134, in comproprietà di Coggiola Caterina (omissis) e Coggiola Emma (omissis);

2) Fg. 46 - mapp. 10p di mq. 43.021 di cui da occupare mq. 613, di proprietà per la quota di 100% Maz-zucchetti S.a.s. (omissis);

3) Fg. 46 - mapp. 11p di mq. 4.945 di cui da occupare mq. 1.142, - mapp. 19p di mq. 21.126 di cui da occupare mq. 2.044, - mapp. 25p di mq. 2.492 di cui da occupare mq. 1.271, di proprietà per la quota di 33,33% Cornero Giuseppina (omissis) e per la quota di 66,67% Cornero Giorgio (omissis);

4) Fg. 46 - mapp. 12p di mq. 22.170 di cui da occupare mq. 2.468, - mapp. 18p di mq. 3.604 di cui da occupare mq. 2.395, - mapp. 50p di mq. 970 di cui da occupare mq. 25, di comproprietà per la quota di 1/2 Maggia Angela (omissis) e per la quota di 1/2 Maggia Cherubina (omissis);

5) Fg. 46 - mapp. 13p di mq. 14.559 di cui da occupare mq. 276, di proprietà per 100% di Bonicatto Vincenzo (omissis);

6) Fg. 46 - mapp. 14p di mq. 3.720 di cui da occupare mq. 104, - mapp. 17p di mq. 3.450 di cui da occupare mq. 42, di comproprietà per la quota di 1/2 di Morello Angela (omissis) e per la quota di 1/2 di Morello Carla Agnese (omissis);

7) Fg. 46 - mapp. 15p di mq. 9.031 di cui da occupare mq. 172, di proprietà per la quota di 100% di S.I.S. Società Inerti S.a.s. (omissis);

8) Fg. 46 - mapp. 16p di mq. 6.042 di cui da occupare mq. 217, di proprietà di Zoppo Cesare (omissis);

9) Fg. 46 - mapp. 27p di mq. 12.710 di cui da occupare mq. 1.264, di proprietà di Bertolotto Paolina (omissis);

10) Fg. 49 - mapp. 40p di mq. 1.040 di cui da occupare mq. 380, in comproprietà di Garrone Michele (omissis);

11) Fg. 49 - mapp. 45p di mq. 3.120 di cui da occupare mq. 807, di proprietà per la quota di 100% di Brunet Enedina (omissis);

12) Fg. 49 - mapp. 46p di mq. 1.230 di cui da occupare mq. 336, - mapp. 48p di mq. 5.420 di cui da occupare mq. 872, - mapp. 57p di mq. 1.050 di cui da occupare mq. 315, di proprietà per la quota di 1/1 Chianale Giuseppe (omissis);

13) Fg. 49 - mapp. 49p di mq. 2.280 di cui da occupare mq. 360, - mapp. 52p di mq. 1.162 di cui da occupare mq. 114, - mapp. 118p di mq. 2.460 di cui da occupare mq. 276, - mapp. 121p di mq. 2.200 di cui da occupare mq. 207 di proprietà per la quota di 1/2 di Gilardi Giovanni (omissis) e per la quota di 1/2 Perelli Antonia (omissis).

Le superfici da occupare, misurate graficamente su base catastale, e soggette a variazione in sede di frazionamento, sono individuate nell'allegato estratto, parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Il presente Decreto perderà la propria efficacia ove l'occupazione delle aree, di cui al precedente articolo, non avvenga entro tre mesi dalla data di emissione del Decreto stesso.

Articolo 3

La città di Settimo Torinese corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva presa possesso, l'indennità d'occupazione che sarà determinata, secondo i dispositivi di legge, con altro provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

Il Dirigente del Servizio è incaricato della notificazione del presente decreto alle ditte proprietarie ed aventi diritto.

Articolo 5

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché affisso all'Albo Pretorio del Comune.

ordina

alla Società Urbana S.r.l., appartenente al gruppo ASM S.p.A., in riferimento al contratto di servizio per l'espletamento delle attività di supporto tecnico per le procedure espropriative rep. n. 404 del 23.10.2003, la compilazione degli stati di consistenza delle aree da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il tecnico incaricato potrà introdursi nelle proprietà, previo avviso, che sarà notificato agli aventi diritto, almeno 20 giorni prima della presa possesso, recante la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni autorizzate con il presente decreto.

Il termine massimo per l'espletamento dell'incarico di cui sopra è fissato in tre mesi dal presente provvedimento.

avvisa

che in forza del presente provvedimento il giorno 29/07/2004 con inizio alle ore 9.30 sugli immobili innanzi descritti saranno effettuate, alla presenza dei proprietari o in assenza di questi di due testimoni, le operazioni relative alla redazione degli stati di consistenza da parte del tecnico incaricato e del verbale di presa possesso da parte di un funzionario del Comune.

I proprietari devono avvisare gli eventuali fittavoli e/o coltivatori, i quali possono partecipare alle suddette operazioni di presa possesso e redazione degli stati di consistenza e darne comunicazione al Comune.

Settimo Torinese, 25 giugno 2004

Il Responsabile del Procedimento
F. Gremo

Il Dirigente
P. Cena

26

Comune di Silvano d'Orba (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2004 del 30.06.2004: "Modifica regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, a modifiche ed integrazioni agli artt. 2 e 3 del Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione C.C. n. 31/2003 in data 19.12.2003, secondo quanto evidenziato in grassetto nel testo allegato alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;

2. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

3. Di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

4. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata ed unanime la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

27

Comune di Villanova d'Asti (Asti)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 28 aprile 2004 "Proposta di Piano di Recupero presentata dal Signor Cucco Antonio in Area 1B15 (parte) e relativo schema di convenzione - Presa d'atto assenza di opposizioni ed approvazione definitiva" (dichiarata immediatamente eseguibile)

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

1. Di prendere atto che, nei termini prescritti, non sono state prodotte osservazioni ed opposizioni alla proposta di piano di recupero presentata dal Signor CUCCO Antonio, in qualità di proprietario, degli immobili ubicati in Villanova d'Asti, Strada per Asti ang. Via degli Alpini, descritti catastalmente al Foglio 31 mappali n.ri 230p-387-415 del Comune di Villanova d'Asti come predisposta a firma degli Arch. Fassio Giorgio e Cloro Ezio con studio in Torino;

2. Di procedere, pertanto, all'approvazione definitiva, ai sensi di quanto in narrativa, in forza degli articoli 39 e 41 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dell'art. 5 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., del piano di recupero predetto;

3. Di approvare lo schema di convenzione urbanistica che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

4. Di dare atto che alla stipulazione della convenzione urbanistica provvederanno i competenti organi delle parti, dotati dei relativi poteri di rappresentanza, ed, in particolare, per il Comune, il Responsabile del Settore Tecnico 1 - Sezione a) Edilizia privata, o suo sostituto, ai sensi della normativa e degli atti di organizzazione vigenti;

5. Di dare atto che le destinazioni d'uso fissate nel piano di recupero approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque;

6. Di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Gian Carlo Rapetti

Il Responsabile del Settore Tecnico
Giancarlo Nettini

28

Comune di Villastellone (Torino)

Avviso di adozione definitiva del piano di zonizzazione acustica comunale

Con D.C.C. n. 32 del 27/04/04 è stata adottata definitivamente ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/10/2000 n. 52 il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Antonio Sibona

29

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Lavori di sistemazione idrogeologica di un tratto del torrente Pracchio nel comune di Chiusa San Michele - Avviso ai creditori, art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

Il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 con il presente atto comunica che in data 7 giugno 2004 sono stati ultimati dall'impresa I.E.S. S.r.l. del geom. E. Suppo & C. con sede in strada Monginevro n. 56 Bussoleno (TO) i lavori di sistemazione idrogeologica di un tratto del torrente Pracchio nel comune di Chiusa San Michele, invita pertanto chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questa Comunità Montana entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tal fine presentate.

Bussoleno, 7 luglio 2004

Il Responsabile del procedimento
Gianluca Cevero

30

Energie S.p.A. - Bolzano
Terna S.p.A. - Torino

Avviso costruzione impianti elettrici

La Società Energie S.p.A. con sede in 39100 Bolzano P.zza Walther, 22 congiuntamente alla Terna S.p.A. Area Operativa Trasmissione di Torino C.so Regina Margherita, 267 10143 Torino visti gli art. 3 e 4 della Legge Regionale 26.04.84, n. 23

rende noto

Che in data 12.05.2004 è stata presentata al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino la domanda per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei seguenti impianti elettrici:

- Competenza Terna S.p.A. costruzione di un tratto di linea in semplice terna di raccordo in derivazione a T dall'esistente impianto elettrico a 132 KV (LE n° 2584) autorizzato con D.R. n. 1970 del 01.06.1993 (TO) alla cabina di trasformazione della Centrale di Fenestrelle nel comune di Fenestrelle

- Competenza Energie S.p.A. adeguamento dell'attuale cabina di trasformazione della Centrale di Fenestrelle per l'elevazione della tensione di produzione alla nuova tensione della linea di consegna e relativa demolizione delle parti in sostituzione, nel Comune di Fenestrelle.

- Competenza Energie S.p.A. Demolizione dell'attuale elettrodotto a 70 KV lunghezza complessiva circa 40 Km.

Gli impianti elettrici in questione saranno realizzati secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia e come meglio indicato nel progetto depositato (come appresso specificato).

Ai termini dell'art. 9 della Legge Regionale 26.04.84 n. 23, l'autorizzazione degli impianti in argomento avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità,

indifferibilità ed urgenza, ed ai sensi del quinto comma dello stesso articolo 9 in deroga art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, è stata richiesta l'inalienabilità delle relative opere.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il presente avviso è stato inviato anche al Comune di Fenestrelle TO per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 20 (Venti) giorni consecutivi.

Chiunque ne abbia interesse può presentare ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della predetta Legge Regionale 26.04.84 n. 23 osservazioni od opposizioni al Settore sopracitato entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione.

I legali rappresentanti
Energie S.p.A.
Terna S.p.A.

31

Provincia di Alessandria

D.D. 24 maggio 2004 n. 590 L.R. 09/08/1989 n. 45. Ditta Mignone Andrea in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Ponzone. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per il completamento della rete comunale di distribuzione gas metano nel Comune di Ponzone (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

32

Provincia di Alessandria

D.D. 21 giugno 2004 n. 672 - L.R. 09/08/1989 n. 45. Ditta Ponchione Danilo. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per la costruzione di una stalla per equini con annessa tettoia e fabbricato ad uso ricovero macchine ed attrezzature agricole e stoccaggio scorte in località Cascina Monchietto, nel Comune di Odalengo Grande (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

33

Provincia di Alessandria, Servizio Tutela e valorizzazione risorse idriche

Determinazione Dirigenziale n. 661-78796 del 16/06/2004 - Domanda (Prot. n. 86401 del 01/12/2000) e successive integrazioni (Prot. n. 150489 del 22/12/2003) della Ditta Maccarini Roberto e Maccarini Sergio per rinnovo e trapasso quota parte nella concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Po in Comune di Bozzole

Il Dirigente di Settore
(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il rinnovo e il trapasso quota parte nella concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Po in Comune di Bozzole ad uso irriguo a favore della Ditta Maccarini Roberto (omissis) e Maccarini Sergio (omissis). La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 01/12/2000, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione di derivazione d'acqua accordata con D.M.LL.PP. n.86344 in data 01/12/1970 alla Ditta Maccarini Eugenio e Maccarini Sergio nella misura di moduli medi 0,83 (l/s 83);

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 10/06/2004, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:
- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 01/01/2005 il canone stabilito nella misura di legge;
- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 47.583 l/s fino al 31/12/2004 e 50.283 l/s dal 01/01/2005.

(omissis)

IL Dirigente del Settore
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Po.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

34

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 6295 del 28/6/2004 - L.R. n. 38/94. Organizzazione di Volontariato "Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia Cattedrale" con sede legale in Asti, Via San Giovanni n. 8 - cancellazione dalla sezione provinciale di Asti del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato

Il Dirigente

Visto il Titolo V della Costituzione vigente, come modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001;

Vista la DCP 94004 del 28/12/2003 con la quale è stato deliberato il Bilancio di previsione 2004;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 18884 del 14/3/2003, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2003 - 2004 - 2005;

Edotto che detto piano affida al Dirigente dell'Area Sviluppo Sociale e Lavoro l'esercizio di funzioni assistenziali, per il raggiungimento degli obiettivi evidenziati nel P.E.G., disponendo altresì i modi di aggiudicazione delle diverse tipologie di spesa;

Vista la legge 266/91 "Legge-quadro sul volontariato";

Vista la L.R. 3 8/94 "Valorizzazione e promozione del volontariato";

Vista la D.G.R. n. 3 8-2389 del 5/3/2001 con la quale si stabilivano i requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

Vista la L.R. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", che, all'art. 5, Co. 2 lettera f) attribuisce alle province la competenza in materia di organizzazioni di volontariato;

Visto il D.P.G.R. n. 3477 del 22/8/1994 con il quale si è proceduto all'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia Cattedrale con sede legale in Asti, Via S. Giovanni n. 8;

Considerato che l'Organizzazione di cui sopra ha formalmente comunicato la cessazione dell'attività e che, pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 38/94 il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e dell'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro regionale;

Vista la documentazione agli atti;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Viste le disposizioni vigenti;

determina

1) Di revocare l'iscrizione dalla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia Cattedrale, con sede legale in Asti, Via S. Giovanni n. 8.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento.

4) Di comunicare, ad avvenuta esecutività, gli estremi di codesto atto ai beneficiari ai sensi e per gli effetti di cui al vigente regolamento di contabilità, nonché al competente Settore della Regione Piemonte.

5) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il dirigente dell'area
Sviluppo Sociale e Lavoro
Massimo Caniggia

35

Provincia di Biella

Variante a concessione di derivazione d'acqua alle Ditte "Sistemi di Energia Spa", con sede in Milano e "Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia/Baraggia - Gestione Territoriale Baraggia" - Ordinanza n°: 40.398/G-II-3-350 - Pratica Provinciale n°: 350

Il Direttore del Settore

Vista la D.D. della Provincia di Biella 20 novembre 2002, n° 4.726, con la quale è stata assentita in solido alle Ditte "Sistemi di Energia Spa", con sede in Milano e "Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia/Baraggia - Gestione Territoriale Baraggia", con sede in Vercelli, la concessione di derivazione di moduli massimi 18 e medi 10,42 d'acqua dai torrenti Sessera e Dolca, a mezzo delle opere di ritenuta artificiale denominate "Diga delle Mischie" ed ubicate in territorio dei Comuni di Portula e Vallanzengo, da utilizzarsi per produrre sul salto utile di metri 288,60, la potenza nominale media di 2.948,20 Kw. da trasformarsi in energia elettrica, con restituzione integrale nel torrente Sessera in località immediatamente a monte della confluenza con il rio Confinza, in Comune di Portula;

Dato Atto che la suddetta concessione, per effetto della D.D. della Provincia di Biella 17 luglio 1998, n° 1.750, originario decreto di rinnovo, è stata accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 24 dicembre 1995 e che, pertanto, la stessa verrà a scadere in data 23 dicembre 2025;

Vista l'istanza datata 24 febbraio 2003, presentata in data 19 marzo 2003 e registrata in data 20 marzo 2003, al n° 15.430 di protocollo generale, con la quale le Ditte "Sistemi di Energia Spa", con sede in Milano e "Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia/Baraggia - Gestione Territoriale Baraggia", con sede in Vercelli, intendono chiedere specifica variante alla concessione oggetto delle DD.D. della Provincia di Biella 17 luglio 1998, n° 1.750 e 20 novembre 2002, n° 4.726, per poter derivare moduli massimi 40 e medi 14,67 d'acqua dai torrenti Sessera e Dolca, sempre a mezzo delle opere di ritenuta artificiale denominate "Diga delle Mischie", ubicate in Comune di Portula e Vallanzengo, da utilizzarsi per produrre, sul salto utile di metri 288,60, la potenza nominale media di 4.150,70 Kw. da trasformarsi in energia elettrica, con modalità di restituzione invariate;

Ritenuto che le suddette varianti da introdursi comportano la variazione di classificazione della derivazione d'acqua in parola da "Piccola Derivazione" a "Grande Derivazione", come individuata all'articolo 6, comma 2, lettera a), del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775, come sostituito dall'articolo 1, del D.Lgs. 12 luglio 1993, n° 275;

Dato Atto che gli interventi di cui alla domanda di variante in data 24 febbraio 2003, sono stati preventivamente sottoposti a:

- "Giudizio di Verifica" nella procedura di V.I.A., ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 14 dicembre 1998, n° 40
- "Giudizio a Valutazione d'Incidenza", ai sensi del D.P.R. n° 120/2003 e D.P.G.R. n° 16/R/2001, e che, con propria precedente D.D. 29 luglio 2003, n° 3.321, è stato stabilito che la realizzazione degli stessi è ammissibile, con condizioni, nel S.I.C. interessato oltre che non necessita di essere sottoposta a fase di Valutazione;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n° 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n° 61;

ordina

1. che la domanda datata 24 febbraio 2003, presentata dalle Ditte "Sistemi di Energia Spa", con sede in Milano e "Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia/Baraggia - Gestione Territoriale Baraggia", con sede in Vercelli, sia depositata, unitamente agli atti di progetto ad essa allegati, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 9 settembre 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio dei Comuni di Camandona, Portula, Trivero e Vallanzengo, nonché inserita per il medesimo periodo nella sezione "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, alla Regione Piemonte Settore Pianificazione e Gestione Risorse Idriche, all'A.R.P.A. di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi" di Torino, all'Autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ed ai Comuni di Camandona, Portula, Trivero e Vallanzengo.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza all'Ufficio Idrografico competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Roma, alle A.S.L. competenti, all'Autorità d'Ambito N° 2 "Biellesse - Vercellese - Casalese" di Vercelli al Consorzio d'Irrigazione e Bonifica "Ovest Sesia - Baraggia" di Vercelli, alla Regione Piemonte - Servizio Tutela Beni Ambientali ed alle Comunità Montane "Valle di Mosso" di Valle Mosso e "Valle Sessera" di Pray Biellese.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n° 241.

A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;
- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480708, fax 015/8480740, e-mail risorseidriche@provincia.biella.it;
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Marco Pozzato;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 7 ottobre 2004, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Portula. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/r/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n° 241.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del regolamento regionale.

Biella, 29 giugno 2004

Il Direttore del Settore
Giorgio Saracco

36

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 220 del 17/6/2004 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Organizzazione "A.I.C.E. (Associazione Italiana Contro L'epilessia) ONLUS - Sezione Regionale Piemontese - Rif. Pratica n. 7.24.2

Il Responsabile del Centro di Costo Politiche Giovanili e Volontariato

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio per il combinato disposto dagli artt. 48 e 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, degli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni, dell'art. 57 dello Statuto Provinciale e degli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Vista la Legge 11.8.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato";

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R.38/94, artt.3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e approvazione della articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione;

vista la legge regionale n. 1 del 8/1/04 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto a trasferire alle Province l'istituzione della sezione provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal Registro stesso, oltre ai relativi adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa;

vista la Deliberazione n. 514 del 18 luglio 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;

vista la domanda di iscrizione al registro regionale del volontariato inoltrata in data 4-12-03 dal Presidente e Legale rappresentante dell'Organizzazione "A.I.C.E. (Associazione Italiana Contro l'epilessia) ONLUS. - Sezione Regionale Piemontese", con sede legale ed operativa in Via Busca n. 6 -12100 Cuneo;

visto l'atto costitutivo e l'allegato statuto e verificato la presenza nello stesso dei requisiti espressamente previsti dagli artt. 3 e 5 della legge 266/91;

considerato che dalla documentazione agli atti del competente Settore, l'Organizzazione "A.I.C.E. (Associazione Italiana Contro l'epilessia) ONLUS. - Sezione Regionale Piemontese", risulta in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro delle organizzazioni di volontariato;

Vista la Legge n. 266 del 11.8.1991

vista la L.R. n. 38 del 29 agosto 1994;

vista la L.R. n. 1 del 8/1/04

visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Vista la D.G.P. n. 457 del 31/05/2004 di approvazione del PEG 2004

atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

Determina

- di iscrivere l'Organizzazione "A.I.C.E. (Associazione Italiana Contro l'epilessia)

ONLUS. - Sezione Regionale Piemontese", con sede legale ed operativa in Via Busca n. 6 -12100 Cuneo, al nr. 259 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Socio-assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta sul bilancio in corso.

Il responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

37

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 221 del 17/6/2004 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione dell'Associazione "Valle Stura per Chernobyl"- Rif. Pratica n. 7.24.2

Il Responsabile del Centro di Costo Politiche Giovanili e Volontariato

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio per il combinato disposto dagli artt. 48 e 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, degli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni, dell'art. 57 dello Statuto Provinciale e degli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Vista la Legge 11.8.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato";

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R.38/94, artt.3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e approvazione della articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione;

vista la legge regionale n. 1 del 8/1/04 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto a trasferire alle Province l'istituzione della sezione provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal Registro stesso, oltre ai relativi adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa;

vista la Deliberazione n. 514 del 18 luglio 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;

vista la domanda di iscrizione al registro regionale del volontariato inoltrata in data 19-12-03 dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Valle Stura per Chernobyl", con sede legale ed operativa in Piazza R. Spada n. 21 - 12014 Demonte;

visto l'atto costitutivo e l'allegato statuto e verificato la presenza nello stesso dei requisiti espressamente previsti dagli art. 3 e 5 della legge 266/91;

considerato che dalla documentazione agli atti del competente Settore, l'Associazione "Valle Stura per Chernobyl", risulta in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro delle organizzazioni di volontariato;

Vista la Legge n. 266 del 11.8.1991;

vista la L.R. n. 38 del 29 agosto 1994;

vista la L.R. n. 1 del 8/1/04;

visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Vista la D.G.P. n. 457 del 31/05/2004 di approvazione del PEG 2004;

atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

determina

- di iscrivere l'Associazione "Valle Stura per Chernobyl" con sede legale ed operativa in Piazza R. Spada n. 21 - 12014 Demonte, al nr. 257 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Socio-assistenziale".- di dare atto che il presente provvedimento non comporta sul bilancio in corso.

Il responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

38

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 222 del 17/6/2004 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione dell'Associazione "Radici del Benin in Italia" - Rif. Pratica n. 7.24.2

Il Responsabile del Centro di Costo Politiche Giovanili
e Volontariato

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio per il combinato disposto dagli artt. 48 e 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, degli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni, dell'art. 57 dello Statuto Provinciale e degli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Vista la Legge 11.8.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato";

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R.38/94, artt.3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e approvazione della articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione;

vista la legge regionale n. 1 del 8/1/04 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto a trasferire alle Province l'istituzione della sezione provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal Registro stesso, oltre ai relativi adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa;

vista la Deliberazione n. 514 del 18 luglio 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;

vista la domanda di iscrizione al registro regionale del volontariato inoltrata in data 22-1-04 dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Radici del Benin in Italia", con sede legale ed operativa in Via Negrelli n. 31 -12100 CUNEO, C.F. 96065510040;

visto l'atto costitutivo e l'allegato statuto e verificato la presenza nello stesso dei requisiti espressamente previsti dagli art. 3 e 5 della legge 266/91;

considerato che dalla documentazione agli atti del competente Settore, l'Associazione "Radici del Benin in Italia", risulta in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro delle organizzazioni di volontariato;

Vista la Legge n. 266 del 11.8.1991;

vista la L.R. n. 38 del 29 agosto 1994;

vista la L.R. n. 1 del 8/1/04;

visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Vista la D.G.P. n. 457 del 31/05/2004 di approvazione del PEG 2004;

atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

determina

- di iscrivere dell'Associazione "Radici del Benin in Italia", con sede legale ed operativa in Via Negrelli n. 31 - 12100 Cuneo, al nr. 258 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Socio-assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta sul bilancio in corso.

Il responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

39

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 229 del 17/6/2004 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione dell'Associazione per gli studi su Cravanzana" - Rif. Pratica n. 7.24.2

Il Responsabile del Centro di Costo Politiche Giovanili
e Volontariato

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio per il combinato disposto dagli artt. 48 e 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, degli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni, dell'art. 57 dello Statuto Provinciale e degli artt. 25, 26 e 27 del vigente Regolamento di Organizzazione.

Vista la Legge 11.8.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato";

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R.38/94, artt.3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e approvazione della articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione;

vista la legge regionale n. 1 del 8/1/04 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto

duto a trasferire alle Province l'istituzione della sezione provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal Registro stesso, oltre ai relativi adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa.

vista la Deliberazione n. 514 del 18 luglio 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;

vista la domanda di iscrizione al registro regionale del volontariato inoltrata in data 5-5-04 dal Presidente e Legale rappresentante dell' "Associazione per gli studi su Cravanzana", con sede legale ed operativa in Via Giardino n. 4 -12050 Cravanzana;

visto l'atto costitutivo e l'allegato statuto e verificato la presenza nello stesso dei requisiti espressamente previsti dagli art. 3 e 5 della legge 266/91;

considerato che dalla documentazione agli atti del competente Settore, l'Associazione per gli studi su Cravanzana, risulta in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro delle organizzazioni di volontariato;

Vista la Legge n. 266 del 11.8.1991

vista la L.R. n. 38 del 29 agosto 1994;

vista la L.R. n. 1 del 8/1/04

visto il D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Vista la D.G.P. n. 457 del 31/05/2004 di approvazione del PEG 2004

atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

determina

- di iscrivere dell' "Associazione per gli studi su Cravanzana", con sede legale ed operativa in Via Giardino n. 4 - 12050 Cravanzana, al nr. 258 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Socio-assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta sul bilancio in corso.

Il responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

40

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1247 - Istanza in data 1.12.03 della Società "Cave Gallo S.n.c. intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5690 in Comune di Envie"

Il Presidente

Vista la domanda in data 1.12.03 del Sig. Gallo Francesco in qualità di legale rappresentante della Società "Cave Gallo S.n.c. di Gallo Francesco e C." con sede legale in Torino, Corso Galileo Ferraris n 151, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua da due pozzi n. 5690 in Comune di Envie per moduli massimi 0,42 e medi 0,1 (pozzo 1) e moduli massimi 0,25 e medi 0,06 (pozzo 2) entrambi ad uso industriale;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 0220/04/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Envie, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Envie, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Envie; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12030 Envie

Al Sig. Gallo Francesco, Corso Galileo Ferraris n. 151 12128 Torino

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 23 Agosto 2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Envie; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Envie restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 12 marzo 2004

Il Presidente
Giovanni Quaglia

41

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1287 - Istanza in data 10.2.04 dell'azienda agricola "Luciano Sandro" intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5712 in Comune di Barge

Il Presidente

Vista la domanda in data 10.2.04 dell'azienda agricola "Luciano Sandro" con sede in Barge -Via Ronchi n 12, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione

sione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5712 in Comune di Barge per moduli massimi 0,08 e medi 0,0034 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 1399/04/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Barge, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Barge, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Barge; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita di sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12032 Barge

All'azienda agricola Luciano Sandro Via Ronchi n 12 12032 Barge

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno

30 Agosto 2004 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Barge; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Barge restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 15 giugno 2004

Il Presidente
Giovanni Quaglia

Provincia di Torino

Determinazione n. 241-111372 del 19.4.2004 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di San Giusto ad uso potabile assentita al Comune di San Giusto

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 241-111372 del 19.4.2004 - Codice univoco: TO-P-10021

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di San Giusto - C.F./P.IVA (omissis) - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di San Giusto Canavese foglio di mappa n. 2 particella catastale n. 92, in misura di 1/sec massimi 14 e medi 7 pari a 220.000 metri cubi annui per uso potabile;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale ad eccezione delle prime tre righe dell'art. 11 che devono intendersi così sostituite: "salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione";

3) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

(omissis)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20.1.2004:

(omissis)

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

Provincia di Torino

Prat. 111/2002. Determinazione del Dirigente del Servizio Espropriazioni n. 103-168401/2004 in data 15.06.2004 relativa all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari ai lavori di sistemazione strettoie negli abitati di Traves e Ala di Stura. S.P. n. 1 Direttissima delle Valli di Lanzo

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1. In favore della Provincia di Torino e' autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 10.09.2002, è data del provvedimento con cui venne dichiarata la pubblica utilità e con cui si fissavano i termini del procedimento espropriativo e dei lavori, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2 - La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3 - La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa:

Art. 4 - La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge

Art. 5 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Traves.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 15 giugno 2004

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

44

Provincia di Torino

Determinazione n. 97-160184 /2004 Prat. 26/98. S.P. 11 del Villaretto. Lavori di sistemazione e ampliamento in Comune di Borgaro. Determinazione di esproprio

(omissis)

determina

Art. 1 - In favore della Provincia di Torino è pronunciata l'espropriazione degli immobili seguenti, siti nel Comune di Borgaro Torinese ed occorrenti alla realizzazione dell'opera indicata in premessa:

N.P.P.	Ditta	F./ Map.	Mq.
1	Varia Carlo Giovanni	3/91	102
4	Varia Carlo Giovanni	3/95	1677
5	Varia Carlo Giovanni	3/99	1201
19	Varia Carlo Giovanni	3/101	1970
2	Girivetto Aldo	3/97	90
3	Girivetto Aldo	3/89	886
2	Robasto Lucia	3/97	90

3	Robasto Lucia	3/89	886
6	Macario Ban Mauro	4/320	93
7	Macario Ban Mauro	4/3 18	139
8	Macario Ban Mauro	4/322	74
6	Macario Ban Michele	4/320	93
7	Macario Ban Michele	4/318	139
8	Macario Ban Michele	4/322	74
9	Varetto Carlo	4/324	44
10	Varetto Carlo	3/93	207
9	Varetto Aldo	3/105	509
12	Torazza Aldo	3/85	314
13	Torazza Bartolomeo	3/103	105
14	Torazza Bartolomeo	3/87	325
15	A.E.M. Torino S.P.A.	15/110	1950
18	Grosso Natalina In Topini	15/107	1712
L8bis	Garino Vittorio	15/109	30
20	Chiabotto Giuseppe	14/51	2872
21	"	14/36	3325
22	"	14/49	681
22bis	"	14/48	25
23	"	14/42	578
23bis	"	14/43	58
24	"	14/38	761
24bis	"	14/40	471
24ter	"	14/39	131
25	"	14/45	5574
26	"	14/214	115
27	"	17/47	310
28	"	18/216	211
20	Chiabotto Natale	14/5 1	2872
21	"	14/36	3325
22	"	14/49	681
22bis	"	14/48	25
23	"	14/42	578
23bis	"	14/43	58
24	"	14/38	761
24bis	"	14/40	471
24ter	"	14/39	131
25	"	14/45	5574
26	"	14/214	115
27	"	17/47	310
28	"	18/216	211
20	Garino Maria	14/51	2872
21	"	14/36	3325
22	"	14/49	681
22bis	"	14/48	25
23	"	14/42	578
23bis	"	14/43	58
24	"	14/38	761
24bis	"	14/40	471
24ter	"	14/39	131
25	"	14/45	5574
26	"	4/214	115
27	"	17/47	310
28	"	18/216	211

La Provincia di Torino è pertanto autorizzata a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili sopra descritti.

Art. 2 - La Provincia di Torino notificherà il presente decreto agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, provvederà in termini di urgenza alla trascrizione del presente decreto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catasta-

li e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione.

Art. 3 - Estratto del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Borgaro Torinese.

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 5 - Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 9 giugno 2004

Il Dirigente del servizio espropriazioni
Laura Donetti

45

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Risorse Territoriali n. 2779 del 27.05.2004 - L'Autorizzazione allo sfruttamento idroelettrico delle acque del Cavo Lucca mediante una centralina sita in Comune di Livorno Ferraris

Il Dirigente Responsabile

Vista l'istanza in data 03.09.2003 (prot. Prov. di Vercelli n. 34934 del 07.10.2003) del Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia volta ad ottenere l'autorizzazione allo sfruttamento idroelettrico delle acque del Cavo Lucca mediante una centralina sita in Comune di Livorno Ferraris. La centralina, sfruttando un salto di metri 8,60 ed una portata media di mod. medi 60 e massimi 80, produrrebbe la potenza nominale media annua di KW 506 con restituzione immediatamente a valle nel Cavo Lucca stesso;

(omissis)

determina

1) di autorizzare ai sensi della legge 05.01.1994 n. 36 art. 27 e del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R il Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia all'uso idroelettrico delle acque defluenti nel Cavo Lucca per moduli massimi 80 e medi 60 già oggetto della concessione di cui al decreto interministeriale n. 2347 del 08.11.1990 mediante la realizzazione di una centralina sita in Comune di Livorno Ferraris, che, sfruttando un salto di m 8,60 produrrà una potenza nominale media annua di 506 KW;

2) che la presente autorizzazione abbia validità pari alla durata della concessione originaria, ovvero fino al 28 gennaio 2051, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto l' 11 gennaio 1990, registrato a Torino il 16.03.1991 al n. 5607 e approvato con decreto interministeriale n. 2347 del 08.11.1990;

3) (omissis)

4) (omissis)

5) che la presente autorizzazione sia subordinata agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste per l'esercizio della concessione e riportate nel decreto interministeriale n. 2347 del 08.11.1990 e nel disciplinare di concessione sottoscritto l' 11 gennaio 1990, registrato a Torino il 16.03.1991 al n. 5607;

6) che la deroga all'obbligo di rilascio del D.M.V. nella Dora Baltea a valle della presa del Canale Farini

deve intendersi come temporanea, in attesa dell'emanazione da parte della Regione Piemonte delle disposizioni attuative del Piano di Tutela Regionale delle Acque di cui all'art. 44 del D.Lgs 11 maggio 1999 in materia di deflusso minimo vitale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs medesimo e che il Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia dovrà osservare;

7) che le opere inerenti le centraline idroelettriche di che trattasi dovranno essere mantenute nelle condizioni indicate dal progetto definitivo datato 03.09.1998 a firma dell'Ing. G. Saraca e dell'Ing. R. Isola e conservato agli atti di questa Amministrazione;

8) che, in ottemperanza delle disposizioni della deliberazione della Giunta Provinciale n. 32363 del 06.08.2003, contestualmente alla costruzione delle centraline idroelettriche dovranno essere messi in atto gli interventi di mitigazione naturalistica e percettiva previsti nelle zone in cui sorgeranno le centrali idroelettriche, nelle aree ad esse limitrofe e lungo il tratto di canale interessato dall'intervento, tenendo conto di quanto indicato nella deliberazione suddetta ed in base al relativo progetto a firma dell'Ing. D. Castelli e dell'Arch. A. Gambardella, conservato agli atti di questa Amministrazione;

9) che oltre alle condizioni contenute nella presente autorizzazione il titolare della medesima è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Superiore delle Acque secondo le rispettive competenze.

Vercelli, 28 giugno 2004

Il Dirigente Responsabile del Settore
Giorgetta J. Liardo

46

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente n. 2517 del 14.05.2004 Pratica n. 1589. Istanza in data 30.04.2003 della ditta Policlinico di Monza - Casa di cura privata - Presidio Santa Rita di Vercelli - per autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee in Comune di Vercelli e concessione per l'uso per scopi industriali dell'acqua scoperta

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 03.05.2004, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Policlinico di Monza - Casa di cura privata - Presidio Santa Rita di Vercelli -, con sede legale in P.zza Cinque Giornate 10 del Comune di Milano, la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Vercelli, lt/sec. 3,5 massimi e lt/sec. 0,6 medi d'acqua, cui corrisponde un volume annuo di mc. 18.921, 60 da utilizzare per uso produzione beni e servizi (fasi di lavaggio e risciacquo di una lavanderia industriale);

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente

alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di Euro 1.762,52 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 18 della Legge 05.01.1994 n. 36 ed a termini della Determinazione della Direzione Regionale delle Risorse Idriche n. 240 del 23.10.2003, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25.02.1997 n. 90;

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino", oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche";

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

La presente determinazione verrà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a termini dell'articolo 23, punto c), del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

47

Provincia di Vercelli

Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua rio Sanguinolento in Comune di Costanzana per uso irriguo, di cui al D.P.G.R. n. 1908 in data 19.03.1980, assentito alla ditta AGRITER s.s. con Determinazione n. 1766 del 05.04.2004. Pratica n. 244. Assenso

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) di riconoscere, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta Agriter s.s. con sede in Via Del Macello n. 26 del Comune di Crema (CR), la titolarità del diritto di derivazione d'acqua dal rio Sanguinolento in Comune di Costanzana per uso irriguo oggetto del D.P.G.R. n. 1908 in data 19.03.1980;

2) di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla predetta D.P.G.R. n. 1908 in data 19.03.1980 nonché dal disciplinare n. 2709 del 04.09.1979;

3) di imporre a carico della ditta Agriter s.s. l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, nonché il versamento di Euro 78,49 a titolo di cauzione, così come stabilito dall'articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R da effettuarsi, mediante deposito, da costituirsi presso il Servizio Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

48

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Risorse Territoriali n. 2780 del 27.05.2004

Il Dirigente Responsabile

Vista l'istanza in data 03.09.2003 (prot. Prov. di Vercelli n. 34933 del 07.10.2003) del Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia volta ad ottenere l'autorizzazione allo sfruttamento idroelettrico delle acque del Naviletto di Asigliano mediante la realizzazione di tre centraline site rispettivamente in località Oschiena in Comune di Crova, Cascina Nuova in Comune di Ronsecco e Salto dell'Oca in Comune di Desana. Le centraline, sfruttando ciascuna un salto di metri 3,00 ed una portata media di mod. medi 75 e massimi 90, produrrebbero ciascuna la potenza nominale media annua di KW 220 con restituzione immediatamente a valle nel Naviletto di Asigliano stesso;

(omissis)

determina

1) di autorizzare ai sensi della legge 05.01.1994 n. 36 art. 27 e del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R il Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia all'uso idroelettrico delle acque defluenti nel Naviletto di Asigliano per moduli massimi 90 e medi 75 già oggetto della concessione di cui al decreto interministeriale n. 2347 del 08.11.1990 mediante la realizzazione di tre centraline site rispettivamente in località Oschiena in Comune di Crova, Cascina Nuova in Comune di Ronsecco e Salto dell'Oca in Comune di Desana, che, sfruttando ciascuna un salto di m 3,00 produrranno una potenza nominale media annua di 220 KW ciascuna, per un totale di 660 KW;

2) che la presente autorizzazione abbia validità pari alla durata della concessione originaria, ovvero fino al 28 gennaio 2051, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto l'11 gennaio 1990, registrato a Torino il 16.03.1991 al n. 5607 e approvato con decreto interministeriale n. 2347 del 08.11.1990;

3) (omissis)

4) (omissis)

5) che la presente autorizzazione sia subordinata agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste per l'esercizio della concessione e riportate nel decreto interministeriale n. 2347 del 08.11.1990 e nel disciplinare di concessione sottoscritto l'11 gennaio 1990, registrato a Torino il 16.03.1991 al n. 5607;

6) che la deroga all'obbligo di rilascio del D.M.V. nella Dora Baltea a valle della presa del Canale Farini deve intendersi come temporanea, in attesa dell'emanazione da parte della Regione Piemonte delle disposizioni attuative del Piano di Tutela Regionale delle Acque di cui all'art. 44 del D.Lgs 11 maggio 1999 in materia di deflusso minimo vitale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs medesimo e che il Consorzio di Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia dovrà osservare;

7) che le opere inerenti le centraline idroelettriche di che trattasi dovranno essere mantenute nelle condizioni indicate dal progetto definitivo datato 03.09.1998 a firma dell'Ing. Roberto Isola e Domenico Castelli di Vercelli conservato agli atti di questa Amministrazione;

8) che, in ottemperanza delle disposizioni della deliberazione della Giunta Provinciale n. 32368 del 06.08.2003, contestualmente alla costruzione delle centraline idroelettriche dovranno essere messi in atto gli interventi di mitigazione naturalistica e percettiva previsti nelle zone in cui sorgeranno le centrali idroelettriche e nelle aree ad esse limitrofe, tenendo conto di quanto indicato nella deliberazione suddetta ed in base al relativo progetto a firma dell'Ing. D. Castelli e dell'Arch. A. Gambardella, conservato agli atti di questa Amministrazione nonché gli interventi di compensazione naturalistica lungo il tratto di canale inserito nell'"Oasi faunistica di Desana", in base a quanto indicato nella deliberazione suddetta e nei limiti imposti dalle necessità manutentive del canale e di percorribilità della strada alzaia, presente in sponda destra del canale stesso;

9) che oltre alle condizioni contenute nella presente autorizzazione il titolare della medesima è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Superiore delle Acque secondo le rispettive competenze.

Vercelli, 28 giugno 2004

Il Dirigente Responsabile del Settore
Giorgetta J. Liardo

49

Regione Piemonte

Estrazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Orco, in loc. Grusinier del Comune di Noasca (TO), per totali mc. 4.016,40. Domanda pervenuta in data 31.05.2004 della Ditta Roncaglion Garoffo Guglielmo

si rende noto

Che la ditta Roncaglion Garoffo Guglielmo. Partita IVA (omissis), con sede in Frassineto (TO) via Quinzeina 9, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 24.05.2004, per ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Orco in località Grusinier del Comune di Noasca (TO), per un volume di 4016,40 m³.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore, 23 10125 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccita-

to, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

50

Regione Piemonte

Estrazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Orco, in loc. Rosone del Comune di Locana (TO), per totali mc. 3.981,50. Domanda pervenuta in data 28.10.2003 della Ditta Movimont snc

si rende noto

che la Ditta Movimont snc, con sede in Pont C.se (TO) B.ta Pratidonio 39, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 24.05.2004, per ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Orco in località Rosone del Comune di Locana (TO), per un volume di 3.981,50 m³.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore, 23 10125 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

51

Regione Piemonte

Estrazione di materiale litoide dall'alveo del torrente Chiusella, nel Comune di Vistrorio e di Issiglio, per totali mc. 2411,80. Domanda in data 12.03.2004 della Ditta Scaviter Morletto srl

si rende noto

che la Ditta Scaviter Morletto srl, con sede in Rivarolo (TO) Via Trieste n. 78, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 24.05.2004 per ottenere la concessione all'estrazione ed alla successiva acquisizione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Chiusella nel Comune di Sparone e nel Comune di Issiglio (TO), per mc. 2411,80.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di acquisizione richiesta, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - Via Belfiore 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

52

Regione Piemonte

Estrazione di materiali litoidi d'alveo del Torrente Pellice, in territorio del Comune di Cavour - loc. Zucchea, per mc. 9.912,73

si rende noto

che la Ditta Garzena Sergio Sas, con sede in Cavour (TO), via Vigone 106, in data 15 giugno 2004, ha presentato a questo Settore domanda, con uniti elaborati tecnici, per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Torrente Pellice, in territorio del Comune di Cavour (TO), per mc. 9.912,73.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni a questo Settore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

53

Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

Estrazione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Orco in località Boetti del Comune di Pont Canavese (TO), per un volume di mc 1469,50

Si rende noto

che la Ditta C.E.V.I.G. s.r.l. con sede in Rivara, Via Busano n. 37, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 25/05/2004, per ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Orco in località Boetti del Comune di Pont Canavese (TO), per un volume di m3 1469,50.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore, 23 10125 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

54

Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

Estrazione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Orco in località Pratidonio del Comune di Pont Canavese (TO), per un volume di mc 5720,40

Si rende noto

che la Ditta TRAS. SCAVI s.n.c. con sede in Aglie' frazione San Grato n. 6, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 25/05/2004, per ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Orco in località Pratidonio del Comune di Pont Canavese (TO), per un volume di m3 5720,40.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore, 23 10125 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

55

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino
Avviso

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la Ditta GARZENA SERGIO SAS, con sede in Cavour (TO), via Vigone 106, P. IVA 02663400014, in data 15 giugno 2004, ha presentato a questo Settore domanda, con uniti elaborati tecnici, per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Torrente Pellice, in territorio del Comune di Cavour (TO), per mc. 9.912,73.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni a questo Settore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

56

Regione Piemonte

Estrazione di materiali litoidi d'alveo del Fiume Dora Baltea, in territorio del Comune di Ivrea, per mc. 8096,50

si rende noto

che la Ditta Nevebeton s.a.s., con sede in Chiaverano (TO), via IV Alpini n. 8, P. IVA (omissis), in data 03.06.2004, ha presentato a questo Settore domanda, con uniti elaborati tecnici, per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Fiume Dora Baltea, in territorio del Comune di Ivrea (TO), per mc. 8096,50.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e

Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni a questo Settore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

57

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Bobbio Pellice (Torino)

Avviso di avvio procedura di zonizzazione acustica - L.R. 20.10.2000 n. 52

Vista la Legge Regionale del 20.10.2000 n.ro 52, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

Vista la delibera n.ro 79 del 29.04.2004 con la quale si avvia la procedura di zonizzazione acustica in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di tutela dell'inquinamento acustico;

Considerato che tale documentazione deve essere affissa, all'Albo Pretorio per una durata di almeno 30 giorni;

rende noto

che presso l'Ufficio Tecnico comunale sono depositati gli elaborati relativi alla proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale di Bobbio Pellice.

Eventuali osservazioni e proposte da parte di cittadini ed organizzazioni sociali operanti sul territorio, potranno essere presentate all'Ufficio Tecnico Comunale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente.

Bobbio Pellice, 15 giugno 2004

Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale

Comune di Frascaro (Alessandria)

Legge n. 447/95 - L.r. 52/2000. Avvio procedimento di proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Procedimento

In esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 10 del 29/03/04

Rende noto

Che e' pubblicato presso l'albo pretorio del Comune di Frascaro l'avviso di avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. n. 52 del 20/10/2000.

Gli elaborati della proposta di zonizzazione acustica sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale dal 01/07/04 e sono disponibili per l'esame da parte di chiunque risulti interessato.

I soggetti interessati potranno pertanto prenderne visione e presentare osservazioni e proposte al Comune ed

alla Provincia di Alessandria entro i successivi 60 (sessanta) giorni e cioè dal 01/07/04).

Frascaro, 1 luglio 2004

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Ricagno

Comune di Olcenengo (Vercelli)

Avvio della procedura di classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco

rende noto

Che il Comune di Olcenengo (VC) ha avviato la procedura di classificazione acustica del territorio comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06/05/2004, contenente la proposta di zonizzazione acustica.

Tale proposta è disponibile all'esame del pubblico presso l'ufficio di segreteria comunale, nell'orario di ufficio, dal 15 luglio 2004 al 13 agosto 2004.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni e cioè dal 14 agosto 2004 al 12 ottobre 2004 ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Olcenengo ed alla Provincia di Vercelli proposte ed osservazioni.

Olcenengo, 15 luglio 2004.

Il Sindaco
Ercole Gaibazzi

Provincia del Verbano Cusio Ossola

"Progetto di Polo Estrattivo individuato ai sensi del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva (D.P.A.E. 11 stralcio -Pietre Ornamentali) inerente la coltivazione della cava comunale di beola detta "Volpe", in capo alla Ditta Bionda Sergio, e la coltivazione della cava comunale di beola detta "Decimo", in capo alla Ditta Giacomini Alberto S.p.A., localizzate nel Comune di Beura Cardezza (VE), in Località Cave". Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e di avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A.

In data 15/06/2004 la Ditta Bionda Sergio, nella persona del suo titolare Bionda Sergio, (omissis) e la Ditta Giacomini Comm. Alberto S.p.A con sede in Piedimulera (VB) S.P. 166 Valle Ossola km. 16, nella persona della sua Amministratrice Unica Barboglio Pierina, hanno depositato congiuntamente, presso l'Ufficio di deposito dei progetti V.I.A. provinciali - 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al "Progetto di Polo Estrattivo individuato ai sensi del Documento di Programmazione dell'Attività Estrattiva (D.P.A.E. II stralcio - Pietre Ornamentali) inerente la coltivazione della cava comunale di beola detta "Volpe", in capo alla Ditta Bionda Sergio, e la coltivazione della cava comunale di beola detta "Decimo", in capo alla Ditta Giacomini Alberto S.p.A., localizzate nel Comune di Beura Cardezza (VB), in Località Cave" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimen-

to n. 30784 del 15/06/2004) ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Contestualmente, i proponenti hanno dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa" pubblicato in data 15/06/2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 15/06/2004, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Claudio Giannoni, tel. 0323/4950252, 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Claudio Giannoni

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex legge 241/90. Procedimento: Amministrazione comunale di Vernante. Costruzione rete fognaria nel concentrico. T. Vermenagna

Data di avvio: 20.5.2004

N. di protocollo dell'istanza: 25755

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. A. Lombardo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 27/94. Procedimento: Comune di Mombasiglio. Lavori scogliera su Rio Freddo nel concentrico a difesa fognatura e scogliera sul torrente Mongia Loc. Piane e Salette e Coste

Data di avvio: 26.5.2004

N. di protocollo dell'istanza: 26778

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Afro Perna.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 27/94. Procedimento: Comune di Mombasiglio. Lavori nuovo tracciato stradale e ponte sul Torrente Mongia in località Castelletto

Data di avvio: 26.5.2004

N. di protocollo dell'istanza: 26780

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Afro Perna.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex legge 241/90. Procedimento: Calcestruzzi Stroppiana SpA. Intervento di manutenzione del F. Tanaro in comune di Monticello d'Alba con asportazione di materiale litoide

Data di avvio: 23.6.2004

N. di protocollo dell'istanza: 31700

Termine massimo per la conclusione del procedimento: giorni 90.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Dott. G. Garnerone.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex legge 241/90. Procedimento: Azienda Cuneese dell'Acqua - Costruzione tratto di scogliera sul Fiume Tanaro in Comune di Ormea

Data di avvio: 23.6.2004

N. di protocollo dell'istanza: 31701

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Afro Perna.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex legge 241/90. Procedimento: Gallo Giovanni & C. Sas. Estrazione ed asportazione materiali litoidi dall'alveo del F. Tanaro in Comune di Cherasco

Data di avvio: 29.6.2004

N. di protocollo dell'istanza: 32294

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Dott. G. Garnerone - Geom. A. Lombardo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Industria

Tronco A4: Torino - Milano; progetto per la realizzazione di una cava di sabbia e ghiaia in località "Casello Restituzione" del Comune di Tronzano Vercellese (VC) presentato dalla Società Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza S.p.A. (S.A.T.A.P. S.p.A.) - Tip. B1 25. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 16 giugno 2004 l'ing. Gianni Luciani in qualità di Amministratore Delegato della S.A.T.A.P. S.p.A. con sede in Torino Via Bonzanigo, 22 ha depositato, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. n. 40/1998, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via

Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati concernenti l'apertura di una cava di sabbia e ghiaia in località "Casello Restituzione" del Comune di Tronzano Vercellese (VC) - Tip. B1 25, finalizzata al reperimento dei materiali per la realizzazione dell'adeguamento dell'autostrada Torino - Milano, tronco A4.

La domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale prot. n. 11310 del 16 giugno 2004 ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.2589 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'arch. Patrizia Altomare - tel. 011/432.2156 del medesimo Settore.

Avverso al provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte - Direzione Industria

Permesso di ricerca di argille caoliniche ed associati denominato "Masserano - S. Liberata" in Comune di Masserano (BI). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A.

In data 1 giugno 2004 la Società R M Ricerche Minerarie S.r.l. con sede legale in Albano Vercellese (VC) - Via C. Battisti, 3, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al programma del Permesso di Ricerca di argille caoliniche e associati in Comune di Masserano (BI), allegato alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A..

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo 17, in Torino (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

cazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.2589 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il geom. Mario Grassi - tel. 011/4322082 del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte - Direzione Industria

Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da eseguire nell'ambito del permesso di ricerca per idrocarburi denominato "Nibbia", in Provincia di Novara - nei Comuni di Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Briona, Caltignaga, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Granozzo con Monticello, Mandello Vitta, Momo, Novara, Oleggio, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Vaprio d'Agogna e Vicolungo. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. e contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 10, comma 2 della l.r. n. 40 del 14 dicembre 1998 e del D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001

In data 18 maggio 2004 la Società Northern Petroleum Ple con sede in Londra n. 1 Cornhill con domicilio eletto presso PEAL Petroleum Consultants S.n.c. Via Marco Polo, 37 - Roma, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da eseguire nell'ambito del permesso di ricerca per idrocarburi denominato "Nibbia", in Provincia di Novara nei Comuni di Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Briona, Caltignaga, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Granozzo con Monticello, Mandello Vitta, Momo, Novara, Oleggio, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Vaprio d'Agogna e Vicolungo allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A. e contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza presentata al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La Valutazione di Incidenza è stata richiesta, ai sensi del D.P.R. 357/1997 e del D.P.G.R. 16 novembre 2001 n. 16/R, con riferimento ai siti SIC IT1150003 "Palude di Casalbeltrame" e IT1150008 "Baraggia di Bellinzago" e al sito SIC-ZPS IT115006 "Garzaia di S. Bernardino - Morghengo".

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di

deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17, in Torino (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e contestuale Valutazione d'Incidenza è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.2589 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'ing. Vito Colonna - tel. 011/432.2154 del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94 - Richiesta di nulla osta per un attraversamento in cavo staffato al ponte con linea elettrica bt a 0.380/0.220 kV del corso d'acqua pubblica Rio Agliasco in Comune di Paesana

Data di avvio: 14 giugno 2004

N. protocollo dell'istanza: 30046

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo - Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.



Sacra di San Michele

Abbazia singolare e imponente
fondata prima dell'anno Mille, la Sacra di San Michele,
che dalla vetta del Monte Pirchiriano domina
lo stretto ingresso della Valle di Susa, è stata per secoli
uno dei più attivi centri benedettini piemontesi.
Per le testimonianze di spiritualità, d'arte e di cultura,
nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità,
nel 1994 la Sacra è stata riconosciuta,
con legge regionale, quale monumento simbolo del Piemonte.



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.